

# Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
<b>5258 R1</b>	19 febbraio 2003	TERRITORIO
Concerne		

**della Commissione speciale per la pianificazione del territorio sul messaggio 28 maggio 2002 concernente la procedura di ricorso contro la scheda di coordinamento A «Piano di Magadino» del Piano Direttore, adottata dal Consiglio di Stato il 16 ottobre 2001. Evasione ricorsi concernenti il collegamento viario A2-A13**

## INDICE

1.	INTRODUZIONE .....	4
1.1	Premesse .....	4
1.2	Procedura .....	5
1.3	Lavoro della Commissione .....	7
2.	CONSIDERAZIONI GENERALI (SCHEDA A) .....	8
2.1	Piano comprensoriale del Piano di Magadino .....	8
2.1.1	Ricorso del Consorzio Correzione Fiume Ticino .....	8
2.1.2	Considerazioni particolari .....	8
3.	COMPONENTI NATURALI DEL TERRITORIO (SCHEDA A.1) .....	9
3.1	Zona palustre .....	9
3.1.1	Ricorsi del Patriziato di Gudo, della Corporazione Borghese di Locarno e del Comune di Giubiasco .....	9
3.1.2	Considerazioni particolari .....	10
3.2	Elementi puntuali e lineari e fasce cuscinetto .....	10
3.2.1	Ricorso della Città di Locarno .....	10
3.2.2	Considerazioni particolari .....	10
4.	TERRITORIO AGRICOLO (SCHEDA A.3) .....	12
4.1	Zone agricole attrezzate per colture al coperto .....	12
4.1.1	Ricorsi del Comune di Giubiasco e della Città di Locarno .....	12
4.1.2	Considerazioni particolari .....	14
4.2	Attività agricole nella zona palustre.....	16
5.	PARCO DEL PIANO DI MAGADINO (SCHEDA A.8) .....	17
5.1	Struttura organizzativa .....	17
5.1.1	Ricorsi della Regione Locarnese e Vallemaggia e della Corporazione Borghese di Locarno e del del Consorzio Correzione Fiume Ticino .....	17
5.1.2	Considerazioni particolari .....	18
6.	FUNZIONE RICREATIVA E TURISTICA DEL TERRITORIO (SCHEDA A.9) .....	19
6.1	Infrastrutture e attività compatibili con il Parco .....	19

6.1.1	Ricorso del Patriziato di Gudo .....	19
6.1.2	Considerazioni particolari .....	19
7.	INSEDIAMENTI (SCHEDA A.10) .....	20
7.1	Compensorio speciale AlpTransit .....	20
7.1.1	Ricorso del Comune di Camorino .....	20
7.1.2	Considerazioni particolari .....	20
7.2	Aree di verifica insediativa .....	20
7.2.1	Ricorso della Città di Locarno .....	20
7.2.2	Considerazioni particolari .....	20
7.2.3	Ricorso del Comune di Contone .....	21
7.2.4	Considerazioni particolari .....	21
7.2.5	Ricorso del Comune di S. Antonino .....	22
7.2.6	Considerazioni particolari .....	22
8.	MOBILITÀ SUL PIANO DI MAGADINO (SCHEDA A. 12) .....	23
8.1.	Collegamento viario A2-A13 .....	23
8.1.1	Ricorsi dei Comuni di Gerra Verzasca, Gordola, Gudo e Lavertezzo, del Patriziato di Cugnasco e del Consorzio Correzione Fiume Ticino .....	23
8.1.2	Osservazioni del Consiglio di Stato.....	24
8.1.3	Audizioni e osservazioni sul messaggio .....	25
8.1.4	Considerazioni particolari .....	25
8.2	Declassamento e riqualifica della rete viaria regionale.....	33
8.2.1	Ricorso del Comune di S. Antonino .....	33
8.2.2.	Considerazioni particolari .....	33
8.3	Aeroporto.....	34
8.3.1	Ricorsi dei Comuni di Gerra Verzasca, Gordola e Gudo, del Patriziato di Cugnasco e del Consorzio Correzione Fiume Ticino .....	34
8.3.2	Considerazioni particolari sull'aeroporto .....	35
8.3.3	Ricorso della Città di Locarno .....	35
8.3.4	Considerazioni particolari sulle aree per futuri compensi agricoli .....	36
9.	RIASSUNTO DELLE PROPOSTE DI DECISIONE .....	37
9.1	Comune di Gerra Verzasca .....	37
9.2	Comune di Gordola .....	37
9.3	Comune di Gudo .....	37
9.4	Patriziato di Cugnasco .....	37
9.5	Comune di Lavertezzo .....	37
9.6	Comune di Contone .....	37
9.7	Comune di Giubiasco .....	38
9.8	Città di Locarno .....	38
9.9	Comune di S. Antonino .....	39
9.10	Comune di Camorino .....	39
9.11	Regione Locarnese e Vallemaggia .....	39
9.12	Patriziato di Gudo .....	40
9.13	Corporazione Borghese di Locarno .....	40
9.14	Consorzio Correzione Fiume Ticino .....	40

10.	PROGETTI DI DECISIONE .....	41
10.1	Comune di Gerra Verzasca .....	41
10.2	Comune di Gordola .....	42
10.3	Comune di Gudo .....	43
10.4	Patriziato di Cugnasco .....	44
10.5	Comune di Lavertezzo .....	45
10.6	Comune di Contone .....	46
10.7	Comune di Giubiasco .....	47
10.8	Città di Locarno .....	48
10.9	Comune di S. Antonino .....	49
10.10	Comune di Camorino .....	50
10.11	Regione Locarnese e Vallemaggia .....	51
10.12	Patriziato di Gudo .....	52
10.13	Corporazione Borghese di Locarno .....	53
10.14	Consorzio Correzione Fiume Ticino .....	54
10.15	Associazione di Quartiere Locarno-Piano di Magadino .....	55

# 1. INTRODUZIONE

## 1.1 Premesse

Il presente rapporto sui ricorsi contro la scheda di coordinamento A. "Piano di Magadino" del Piano Direttore è stato costruito riprendendo la struttura del Piano comprensoriale, vale a dire che si sono raggruppate le domande ricorsuali dei diversi ricorrenti per ogni singola scheda di coordinamento. Di conseguenza un ricorso che verte su più punti è stato suddiviso e affrontato nei capitoli corrispondenti.

Anche se ben riassunte nel messaggio del Consiglio di Stato, si è ritenuto, per completezza e chiarezza del testo del rapporto, ma soprattutto perché alcuni ricorsi vertono su più schede, di riprendere riassuntivamente le domande e le osservazioni sui ricorsi del Consiglio di Stato. Per ogni quesito, prima di proporre le decisioni, sono state quindi allestite delle considerazioni particolari dalla Commissione.

### Contenuto delle schede di coordinamento

In merito al contenuto si osserva che le schede di coordinamento del Piano direttore indicano come sono coordinate le attività d'incidenza territoriale e precisano se si tratta di dati acquisiti, risultati intermedi o informazioni preliminari. Il coordinamento è stabilito in considerazione degli obiettivi e dei principi pianificatori della legge federale, come pure degli obiettivi pianificatori cantonali (art. 14 cpv. 2 LALPT).

### Stato del coordinamento

Riguardo alla distinzione dei progetti in base allo stato di coordinamento (art. 5 cpv. 2 OPT), e cioè in:

- progetti già coordinati in considerazione delle ripercussioni territoriali essenziali (dati acquisiti);
- progetti non ancora coordinati, ma in merito ai quali si può già dire con chiarezza quali sono gli ulteriori passi da compiere in materia di coordinamento (risultati intermedi);
- idee sui progetti, siano esse generali o non ancora pronte per il coordinamento, che potrebbero avere ripercussioni rilevanti sullo sviluppo territoriale (informazioni preliminari);

la guida alla pianificazione direttrice<sup>1</sup> consiglia:

- assegnazione ogni volta che è possibile ai "dati acquisiti", in particolare quando gli ambiti settoriali e i progetti sono coordinati oppure quando sono tracciati l'ambito e la modalità dell'ulteriore coordinamento, nonché quando la situazione a livello di pianificazione direttrice è chiara e indiscussa (i servizi interessati concordano; dettagli risolvibili sui livelli successivi della pianificazione);
- assegnazione ai "risultati intermedi" nei casi in cui ad es. sono possibili ancora diverse varianti per quanto concerne la localizzazione (...).

---

<sup>1</sup> I piano direttore cantonale, Guida alla pianificazione direttrice, Direttive in conformità dell'art. 8 OPT, Ufficio federale della pianificazione del territorio, marzo 1997, punto C 3.32, pag. 71.

## Potere cognitivo e di decisione del Gran Consiglio

Il potere cognitivo e di decisione del Gran Consiglio nell'ambito dei ricorsi contro l'approvazione delle schede di coordinamento del piano direttore è stato specificato come segue<sup>2</sup>:

A proposito del potere decisionale del Gran Consiglio, in generale si prospettano le seguenti varianti:

- respingere un ricorso (la decisione impugnata viene confermata)
- accogliere un ricorso
  - e riformare la decisione impugnata (l'autorità di ricorso sostituisce la decisione impugnata con una propria decisione)
  - e annullare (cassare) la decisione impugnata con rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione ai sensi dei considerandi esposti nella decisione sul ricorso.

Il Gran Consiglio, quale autorità di ricorso, è per contro vincolato dalle domande delle parti e non può scostarsene a loro vantaggio o pregiudizio.

### 1.2 Procedura

Il 16 ottobre 2001 il Consiglio di Stato ha adottato il Piano comprensoriale del Piano di Magadino. L'atto pianificatorio è costituito dal rapporto esplicativo e dalle schede di coordinamento:

- A. Scheda generale
- A.1 Componenti naturali del territorio
- A.3 Territorio agricolo
- A.8 Paesaggio
- A.9 Funzione ricreativa e turistica del territorio
- A.10 Insediamenti
- A.12 Trasporti e vie di comunicazione

Le schede sono accompagnate dalle rappresentazioni grafiche (piano no. 12 aggiornato a settembre 2001).

Queste schede di coordinamento sono sottoposte alla procedura di approvazione secondo gli articoli 18 e 19 Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT).

Secondo l'art. 18 cpv. 3 della LALPT:

"i Comuni, gli altri Enti pubblici e le Regioni interessate possono presentare ricorso al Gran Consiglio contro il contenuto delle stesse ..."

Nel periodo dal 5 novembre al 5 dicembre 2001 questi atti sono stati depositati presso le cancellerie dei Comuni interessati. Entro i termini hanno presentato dei ricorsi i Comuni di Giubiasco, Gerra Verzasca, Gudo, Gordola, Contone, Lavertezzo, S. Antonino, Locarno, Camorino, i Patriziati di Cugnasco e Gudo, la Corporazione Borghese di Locarno, La Regione Locarnese e Vallemaggia e il Consorzio Correzione Fiume Ticino.

Anche l'Associazione di Quartiere Locarno-Piano di Magadino ha presentato ricorso. Come indicato dal Consiglio di Stato nel messaggio, essa non ha diritto di ricorso (art. 18 cpv. 3 LALPT) in quanto non si tratta di un ente di diritto pubblico.

---

<sup>2</sup> Cfr. RDAT II-1997, N. 51, pag. 181.

Il Gran Consiglio è chiamato ad esprimersi sui ricorsi interposti contro l'adozione delle schede di coordinamento e le rappresentazioni grafiche relativamente alla "categoria dato acquisito".

In conformità dell'art. 18 cpv. 3 LALPT:

"Il Consiglio di Stato trasmette i ricorsi con le relative osservazioni al Gran Consiglio, al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del termine di ricorso".

Nel caso concreto le osservazioni del Consiglio di Stato sono contenute messaggio n. 5258 del 28 maggio 2002.

La competenza del Gran Consiglio è pertanto chiara e circoscritta alle decisioni sui ricorsi inoltrati contro la scheda di coordinamento A e le schede settoriali A.1, A.3, A.8, A.9, a.10 e A.12 "Piano di Magadino" del Piano Direttore concernente il Piano comprensoriale del Piano di Magadino, adottata dal Consiglio di Stato il 16 ottobre 2001.

Sulle schede di categoria inferiore, "risultati intermedi" e "informazioni preliminari", i Comuni, gli altri enti pubblici e le Regioni interessati possono presentare osservazioni al Consiglio di Stato sul contenuto delle stesse entro i 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione (art. 19 LALPT).

### **Comprensorio**

Il piano comprensoriale del Piano di Magadino comprende un comprensorio ristretto, che si estende da Giubiasco/Sementina a Tenero/Magadino e le relative fasce collinari fino ad una quota di circa 600 msm, e un comprensorio allargato che considera in particolare le aree dei poli di Bellinzona e Locarno. Il parco del Piano di Magadino occupa ca. 2200 ha della superficie globale del fondovalle di ca. 4000 ha e comprende quel territorio definito non edificabile del Piano. Gran parte della superficie interessata fa parte dell'Oggetto no. 260 dell'Inventario federale delle zone palustri.

Ben 19 sono i Comuni coinvolti nella pianificazione in oggetto: Arbedo Castione, Bellinzona, Cadenazzo, Camorino, Contone, Cugnasco, Gerra Verzasca, Giubiasco, Gordola, Gorduno, Gudo, Lavertezzo, Locarno, Lumino, Magadino, Monte Carasso, S. Antonino, Sementina e Tenero.

### **Fasi di lavoro**

Il lavoro di pianificazione per giungere al Piano comprensoriale del Piano di Magadino si è svolto in 3 fasi distinte (cfr. rapporto esplicativo 2001):

- la prima fase, conclusa nel 1995, ha permesso di scegliere un'opzione prioritaria tra le diverse ipotesi alternative di sviluppo del Piano di Magadino;
- la seconda fase, in cui sono stati effettuati gli approfondimenti nei diversi settori di studio (parco fluviale, problema delle colture protette, collegamento A2-A13, AlpTransit, aeroporto) ed è stato allestito il "Piano di coordinamento territoriale";
- la terza fase, comprende l'esame e la valutazione delle osservazioni e delle proposte pianificatorie inoltrate nel corso delle due consultazioni del 1999 e 2000; essa tiene conto anche della maturazione di alcuni progetti importanti per il futuro assetto pianificatorio del comprensorio come il Parco del Piano di Magadino, il collegamento stradale A2-A13 e gli sviluppi paesaggistici e urbanistici relativi al passaggio di AlpTransit.

Qui di seguito sono indicate le principali attività d'informazione e di consultazione svolte durante l'allestimento del Piano Comprensoriale del Piano di Magadino.

Rapporto sulla prima fase dei lavori sul Concetto di sviluppo del Piano di Magadino	Febbraio 1995
Consultazione agli interessati	Autunno 1995
Piano di coordinamento territoriale (PCT, fine della seconda fase)	Primavera 1999
Prima procedura di consultazione per informazione e per partecipazione, ai sensi dell'art. 15 LALPT	12.2.1999/30.4.1999
Seconda procedura di consultazione per informazione e per partecipazione, ai sensi dell'art. 15 LALPT	17.11.2000/26.1.2001
Adozione del Consigliodi Stato (art.18 e 19 LALPT)	16.10.2001

### 1.3 Lavoro della Commissione

Gli obiettivi pianificatori intesi a conseguire un riordino dell'organizzazione territoriale unitamente ad un miglioramento della qualità ambientale del comprensorio del Piano di Magadino - selezionando le utilizzazioni ammissibili ed auspicabili del territorio e coordinandole con gli obiettivi d'organizzazione territoriale del PD e delle pianificazioni locali (PR) - sono stati tradotti nel nuovo "Piano comprensoriale del Piano di Magadino".

L'elemento di forte dibattito che ha caratterizzato la nuova pianificazione comprensoriale del Piano di Magadino è stato indubbiamente quello relativo al nuovo collegamento A13-A2.

Comunque la pianificazione comprensoriale del Piano di Magadino non è solo una pianificazione di mobilità, ma è evidente che la soluzione dei problemi di mobilità è uno dei fattori determinanti per la sua organizzazione. Assicurare che una regione importante del Cantone, il Locarnese, sia allacciato in modo funzionale al resto del Ticino e alla rete principale di trasporto, sia pubblico sia privato, e possa così svilupparsi adeguatamente, è nell'interesse di tutto il Cantone per una crescita territorialmente equilibrata. Da questo punto di vista il nuovo collegamento deve essere visto come un'opera fondamentale ed indispensabile per tutto il Ticino e non solo essere considerato un "regalo" fatto al Locarnese. Bisogna riuscire ad unire nel migliore dei modi l'intero Cantone.

La Commissione speciale per la pianificazione ha esperito un sopralluogo il 29 maggio 2002 allo per visionare tutti gli oggetti toccati dai ricorsi.

Una sottocommissione della Commissione a proceduto all'audizione di tutti i ricorrenti il 10 luglio, l'11 luglio, il 12 luglio e il 29 agosto 2002. Ai ricorrenti è stata data la possibilità per inoltrare delle osservazioni scritte sul messaggio. Nei termini sono giunte alla Commissione le osservazioni del Patriziato di Gudo, del Municipio di S.Antonino (2.08.2002), della Città di Locarno (23.08.2002), dei Comuni di Gordola, Lavertezzo, Gerra Verzasca e Gudo e del Patriziato di Cugnasco (25.09.2002) e del Consorzio Correzione Fiume Ticino (1.10.2002).

## **2. CONSIDERAZIONI GENERALI (SCHEDA A)**

### **2.1 Piano comprensoriale del Piano di Magadino**

#### **2.1.1 Ricorso del Consorzio Correzione Fiume Ticino**

Il Consorzio Correzione Fiume Ticino contesta in primo luogo, da un profilo più generale, le modalità di azione del Piano comprensoriale del Piano di Magadino e ne postula l'annullamento con il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per approfondimento.

Il Consorzio motiva la sua richiesta indicando che la procedura di informazione e consultazione della popolazione si è concentrata sul collegamento stradale A2/A13 ed è invece stata carente riguardo alla costituzione, portata e gestione del Parco del Piano di Magadino e che manca una qualsiasi valutazione circa i costi/benefici delle previste infrastrutture.

#### **Osservazioni del Consiglio di Stato**

Richiamando le considerazioni espresse ai punti 1.1, 1.2, 7.1, 7.2, 7.4 del messaggio e il rapporto esplicativo che accompagna la scheda di coordinamento, il Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso.

#### **2.1.2 Considerazioni particolari**

Prendendo a fondamento le funzioni del Piano direttore (PD), quale piano di valore strategico e documento-guida per la scelta di pianificazione operativa ed i compiti della pianificazione del territorio - sottesa a valutare e proporre dei progetti rispettosi degli obiettivi legislativi ed all'occorrenza a mediare ed introdurre misure idonee a mitigare le conflittualità - il Consiglio di Stato ha predisposto lo studio sul "Concetto di sviluppo del Piano di Magadino" ed il relativo Piano comprensoriale, con due obiettivi generali:

- conseguire un riordino dell'organizzazione territoriale unitamente ad un miglioramento della qualità ambientale del comprensorio;
- selezionare le utilizzazioni ammissibili ed auspicabili del territorio, coordinandole con gli obiettivi d'organizzazione territoriale del Piano Direttore (PD) e delle pianificazioni locali (PR).

In considerazione della «posizione strategica» del Piano di Magadino nel cuore del territorio cantonale i suoi "alti valori paesaggistici, ecologici, economici e sociali" e la sua "grande potenzialità di sviluppo per utilizzazioni assai diversificate", da utilizzare però con "parsimonia" ed in termini di "sostenibilità", già prima dell'ottenimento dell'approvazione del PD da parte del Consiglio federale, avvenuta nel 1995, si è dato avvio agli studi del concetto di sviluppo del Piano di Magadino (cfr. Messaggio no. 5258 - punto 1.1.).

In tre fasi distinte, già menzionate al punto 1.2 (procedure) è stato operata una consultazione aperta ai Comuni, agli Enti regionali, ai consorzi, alle commissioni regionali dei trasporti ed a tutte le associazioni con interessi specifici nel Piano di Magadino, rispettivamente è stata effettuata una informazione e partecipazione ampia, nonché rispettosa delle prescrizioni legali di riferimento (art. 15 LALPT). Delle consultazioni che hanno interessato tutto il ventaglio di temi e problematiche inerenti il comprensorio del Piano di Magadino e non prevalentemente, come sostenuto a torto da parte del Consorzio, il collegamento viario A2 - A13.

In considerazione del tutto, le modalità di adozione del Piano comprensoriale del Piano di Magadino risultano essere state congrue e conformi alle prescrizioni di legge (art. 15 LALPT). La richiesta di annullare il piano comprensoriale e rinviare gli atti al Consiglio di Stato deve pertanto essere respinta.

### **3. COMPONENTI NATURALI DEL TERRITORIO (SCHEDA A.1)**

#### **3.1 Zona palustre**

##### **3.1.1 *Ricorsi del Patriziato di Gudo, della Corporazione Borghese di Locarno e del Comune di Giubiasco***

###### **Ricorso del Patriziato di Gudo**

Il Patriziato di Gudo chiede lo spostamento del limite della zona palustre al margine – lato fiume Ticino – della discarica Gudo 1, sul prolungamento di quella tracciata sul lato fiume della discarica Gudo 2.

Il Patriziato rileva che il limite della zona palustre taglia longitudinalmente l'area della discarica; questo dettaglio era già stato segnalato in occasione della prima pubblicazione.

###### **Ricorso della Corporazione Borghese di Locarno**

La Corporazione Borghesi di Locarno chiede lo spostamento definitivo del confine della zona palustre in corrispondenza dell'Azienda del Piano (stallone) come indicato nell'allegato al ricorso.

La Corporazione motiva la sua richiesta con il fatto che la vasta area di sua proprietà, situata tra la Bolla Rossa e gli argini del fiume Ticino, risulta in massima parte inclusa nella zona palustre di importanza nazionale. Parlare di zona palustre per questa area vuol dire negare una situazione da tempo acquisita, esistente da generazioni e che ha portato l'Azienda del Piano ad essere la più importante area agricola, in mani di enti pubblici, esistente sul Piano di Magadino e nel Cantone Ticino. I limiti imposti dalla pianificazione (cfr. scheda settoriale A.3 allegato 2, pag. 6 e 7) sono tali da mettere in forse il futuro dell'azienda.

Nel 1999 UPN e Fondazione Bolle di Magadino hanno allestito un piano delle zone nucleo paludi e delle zone cuscinetti nutrienti senza dare ai diretti interessati la possibilità di esprimersi. L'approvazione del piano comprensoriale è l'occasione di correggere, una volta per tutte, le anomalie tra le singole zone pianificatorie e le realtà esistenti sul terreno, evitando il perpetuarsi di situazioni insostenibili. La competenza per la delimitazione del perimetro preciso degli oggetti è in effetti del Cantone (art. 3 Ordinanza sulle zone palustri).

###### **Ricorso del Comune di Giubiasco**

Il Comune di Giubiasco segnala che un'azienda orticola è inclusa nel perimetro della zona palustre; chiede se non sia più ragionevole escluderla aggiornando il perimetro.

###### **Osservazioni del Consiglio di Stato**

Il Consiglio di Stato osserva che nella procedura in esame non è giuridicamente possibile procedere ad un adeguamento del perimetro della zona palustre. Nell'ambito del previsto piano di utilizzazione cantonale (PUC), con il quale sarà istituito il Parco del Piano di Magadino, sarà possibile precisare questo perimetro su scala più ridotta. Le richieste della Corporazione Borghese di Locarno e del Comune di Giubiasco vanno però oltre il margine di manovra a disposizione del Cantone; la richiesta del Patriziato di Gudo dovrebbe invece rientrare in questo margine di manovra.

### **3.1.2 Considerazioni particolari**

La zona palustre del Piano di Magadino riprende la superficie dell'Oggetto n. 260 dell'Inventario federale delle zone palustri. I confini sono stati definiti dal Consiglio federale per il tramite dell'Ordinanza federale sulle zone palustri<sup>3</sup> del 1° maggio 1996. Il Cantone non ha la facoltà di modificare il perimetro degli oggetti inventariati, ma soltanto quello di precisarli su scala più ridotta (Ordinanza, art. 3). Secondo le direttive federali, tale precisazione permette un adattamento nell'ordine di qualche decina di metri al massimo e deve avvenire nell'ambito dell'istituzione formale dell'area protetta tramite uno strumento pianificatorio che abbia carattere vincolante generale (PUC o PR).

Tenuto conto del tutto, le richieste dei ricorrenti non possono pertanto essere accontate.

La Commissione invita comunque il Consiglio di Stato a far uso del proprio margine di manovra nell'ambito della pianificazione d'utilizzazione (adozione del Piano d'utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino o approvazione del Piano regolatore comunale), segnatamente nel precisare il limite della zona palustre in corrispondenza della discarica Gudo 1 come richiesto dal Patriziato di Gudo

## **3.2 Elementi puntuali e lineari e fasce cuscinetto**

### **3.2.1 Ricorso della Città di Locarno**

La Città di Locarno chiede lo stralcio degli elementi puntuali e lineari della scheda A.1 che non devono essere ripresi neanche nel PUC.

La Città rileva che, se è vero che la salvaguardia di aree di un certo pregio è sicuramente un elemento positivo, l'estensione di queste aree e la loro eccessiva specificazione, peraltro priva di motivazioni concrete, vanno oltre la fissazione di obiettivi generali della pianificazione direttrice.

Già in sede di consultazione del Piano di coordinamento territoriale (PCT) essa aveva manifestato il proprio disaccordo. Ulteriori vincoli come le fasce cuscinetto non devono essere ripresi neanche nel PUC.

### **Osservazioni del Consiglio di Stato**

Il Consiglio di Stato propone di respingere il ricorso, tenuto conto degli obiettivi che si intendono promuovere con il Parco del Piano di Magadino (interazione fra i diversi settori) e sottolineando come la completazione del reticolo ecologico ne rappresenti una premessa indispensabile.

Esso evidenzia pure il fatto che l'arricchimento biologico del territorio agricolo è perseguito anche dalla politica agricola federale attraverso lo stanziamento dei pagamenti diretti e come l'istituzione delle zone tampone attorno ai biotopi rappresenti un obbligo formale di legge.

### **3.2.2 Considerazioni particolari**

La scheda settoriale A.1 indica che, all'esterno della zona palustre, si deve cercare di aumentare la presenza di elementi puntuali e lineari al fine di poter migliorare la situazione ed istituire un reticolo ecologico confacente e che nell'ambito del PUC Piano di Magadino saranno riprese e precisate le prescrizioni di gestione per le "fasce cuscinetto".

Come correttamente osserva il Consiglio di Stato uno degli obiettivi del Parco del Piano di Magadino è quello di promuovere l'interazione tra i settori naturalistico, agricolo e turistico,

---

<sup>3</sup> RS 451.35

onde creare un paesaggio che sia nel contempo produttivo, attrattivo e biologicamente ben strutturato. E la completazione del reticolo ecologico del Piano rappresenta una premessa indispensabile per realizzarlo.

Va pure considerato che l'arricchimento biologico del territorio agricolo è perseguito anche dalla politica agricola federale attraverso lo stanziamento dei pagamenti diretti. Tant'è che la Confederazione ha emanato l'Ordinanza federale sulla qualità ecologica delle superfici d'interesse naturalistico, che permette alle singole aziende agricole di accedere, previa notifica, ai pagamenti diretti.

In base alla nuova ordinanza, gli agricoltori possono ottenere dei pagamenti supplementari ove sia dato, per le superfici notificate, un livello di qualità elevata oppure se le stesse sono inserite, per l'appunto, in un reticolo ecologico.

Inoltre l'istituzione delle zone tampone attorno ai biotopi è formalmente imposta dalla legge e segnatamente dalle diverse ordinanze emanate dalla Confederazione, in particolare l'Ordinanza sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale del 7 settembre 1994.

Tenuto conto delle considerazioni di principio testé esposte il ricorso della Città di Locarno non può essere accolto.

Ciò tanto più che oggetto di discussione e del gravame non sono i rilievi specifici e puntuali (di dettaglio, dunque) ma bensì una scelta di fondo che in questa sede merita ampia tutela.

## 4. TERRITORIO AGRICOLO (SCHEDA A.3)

### 4.1 Zone agricole attrezzate per colture al coperto

#### 4.1.1 Ricorsi del Comune di Giubiasco e della Città di Locarno

##### Ricorso del Comune di Giubiasco

Il Comune di Giubiasco chiede la seguente modifica dei criteri pianificatori per le zone agricole attrezzate comunali (scheda A.3, allegato 1, punto 3):

Testo pubblicato	Proposta di modifica
Valgono le seguenti condizioni: a) pianificazione unitaria di un'unica zona attrezzata avente una copertura di almeno 4 ha di serre; b) concentrazione di almeno 3 aziende orticole ed eliminazione di eventuali coperture in plastica (tipo tunnel) esistenti sulle altre superfici agricole gestite dalle aziende agricole interessate; c) inserimento paesaggistico adeguato; d) (...) e) (...) f) direttive urbanistiche e costruttive da riprendere e precisare nei PR dei comuni interessati: – (...) g) i Comuni adottano le misure necessarie per evitare la tesaurizzazione del suolo.	a) <u>pianificazione di una o più zone attrezzate, compatibilmente con la zona agricola definita dal PR;</u> b) <u>concentrazione, per quanto possibile, delle aziende ed eliminazione di eventuali coperture in plastica (tipo tunnel) esistenti sulle altre superfici agricole gestite dalle aziende agricole interessate;</u> <i>stralcio</i> <i>Invariato</i> <i>Invariato</i> <i>Stralcio</i> g) <u>il Cantone impiega i contributi incassati in virtù della Legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989 per promuovere l'accesso alla proprietà di fondi in zone agricole attrezzate comunali, da parte degli orticoltori, per evitare la tesaurizzazione del suolo;</u> h) <u>nella zone agricole comunali l'attrezzatura compete ai proprietari.</u>

Il Comune motiva la sua richiesta con le seguenti considerazioni:

- fatte le debite proporzioni, i Comuni – e gli orticoltori – si ritroveranno confrontati con le stesse difficoltà che hanno indotto il Cantone ad abbandonare l'opzione precedente (istituzione di una zona “intercomunale” per serre);
- alle aziende che resteranno al di fuori della zona agricola attrezzata è preclusa la possibilità di costruire serre di grandi dimensioni (a queste aziende dovrebbe almeno essere confermata la possibilità di costruire serre fino a 5'000 m<sup>2</sup> al massimo);
- la struttura fondiaria (assai più frammentata che negli altri Cantoni orticoli) il mercato dei fondi orticoli (che sarà ulteriormente squilibrato dalla realizzazione di AlpTransit e del collegamento A2-A13) e i forti investimenti connessi con la costruzione di serre (che ne escludono la realizzazione su terreni in affitto) non permetteranno di raggruppare in un'unica zona i fondi già attualmente utilizzati dagli orticoltori e quelli necessari in un prossimo futuro;

- il territorio agricolo di Giubiasco viene spaccato in due dal Comprensorio speciale AlpTransit; l'impatto ambientale di questo tracciato consiglia l'estensione delle colture coperte; in un prossimo futuro le aziende orticole potrebbero disporre di fonti energetiche economicamente ed ecologicamente più interessanti (metano proveniente dal Sottoceneri e calore prodotto dall'impianto d'incenerimento dei rifiuti);
- poco chiara è la ragione per la quale viene assegnata una dimensione minima e un numero minimo di aziende alle zone attrezzate per serre; non si vede per quale motivo pianificatorio e ambientale in genere l'istituzione di una zona per serre di almeno 40'000 m<sup>2</sup> sia preferibile alla definizione di più zone di dimensioni più modeste;
- l'indicazione secondo la quale i Comuni adottano le misure necessarie per evitare la tesaurizzazione del suolo appare del tutto declamatoria;
- le direttive urbanistiche e costruttive devono essere riformate e seguire la ripartizione delle competenze pianificatorie tra Cantone e Comune sancita dalla LALPT.

### **Ricorso della Città di Locarno**

La Città di Locarno chiede la completazione della scheda A.3 con le indicazioni vincolanti per i Comuni per evitare la tesaurizzazione del suolo.

La Città motiva la sua richiesta indicando che la scheda A.3 e l'allegato 1 lasciano senza risposta diverse importanti domande in merito alle zone agricole attrezzate (priorità d'intervento, problematica dei "tunnel freddi", regole vincolanti per evitare la tesaurizzazione del suolo); questi aspetti non possono essere lasciati all'apprezzamento dei singoli Comuni.

### **Osservazioni del Consiglio di Stato**

Il Consiglio di Stato propone di respingere i due ricorsi.

Nella risposta al ricorso del Comune di Giubiasco osserva comunque quanto segue:

- a livello di Piano Direttore, i criteri quantitativi (numero di zone, superficie, numero di aziende) enunciati nella scheda rappresentano prima di tutto dei punti di riferimento; non è escluso che in un determinato Comune, una soluzione che si discosta parzialmente da questi criteri permetta di rispondere meglio agli obiettivi generali; eventuali proposte concrete saranno valutate dal Dipartimento del territorio nell'ambito dell'esame preliminare degli atti pianificatori;
- il regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo stabilisce i criteri per l'utilizzazione del fondo cantonale di compensazione finanziaria; è possibile che in determinate situazioni si possa far capo al fondo anche per la realizzazione di zone agricole intensive; non può però essere una regola;
- fuori delle zone edificabili ai sensi dell'art. 15 LPT l'urbanizzazione compete di principio ai proprietari dei fondi;
- i problemi sollevati non possono essere risolti con un allentamento dei criteri pianificatori a livello di Piano Direttore, ma mediante la ponderazione degli interessi nell'ambito della valutazione delle possibili ubicazioni.

## **4.1.2 Considerazioni particolari**

### **a) Legislazione federale**

Gli art. 16a cpv. 3<sup>4</sup> LPT e 38<sup>5</sup> OPT definiscono la conformità alla zona agricola e i criteri di delimitazione per edifici e impianti nei quali è permessa anche una produzione preminentemente o esclusivamente indipendente dal suolo.

La delimitazione delle zone deve essere effettuata mediante una procedura di pianificazione, di competenza cantonale. I Cantoni devono osservare le condizioni generali della zona agricola (art. 16 LPT); l'art. 38 OPT definisce determinanti gli scopi e i principi della pianificazione del territorio contenuti negli art. 1 e 3 LPT, in particolare i principi volti a rispettare il paesaggio (art. 3 cpv. 2 LPT). Criteri cantonali autonomi possono concretizzare e integrare queste condizioni generali del diritto federale, ma non sostituirle<sup>6</sup>.

### **b) Direttiva dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (USTE)**

La direttiva<sup>7</sup> dell'USTE indica che le zone agricole intensive vanno integrate nell'ordinamento pianificatorio di base in modo di poter garantire un'armonizzazione ottimale delle varie esigenze d'incidenza territoriale. Va evitata una crescita selvaggia di singoli edifici e impianti per la produzione non dipendente dal suolo sparsa a caso nell'intero paesaggio. È invece da ricercare un raggruppamento delle necessità in un unico luogo per ogni zona di pianificazione.

Il piano direttore cantonale può sia designare le zone nelle quali le utilizzazioni previste dall'articolo 16a capoverso 3 LPT non sono ammesse, sia già indicare in modo approssimativo le possibili zone che si prestano a tali utilizzazioni.

La direttiva contiene uno schema indicativo per la ponderazione degli interessi nel quale vengono indicati i criteri di esclusione (in particolare le zone protette in base al diritto federale, come le zone palustri o le zone golenali) e i criteri per la scelta e la valutazione delle ubicazioni.

Oltre al principio di mantenere libere le zone protette definite (criteri d'esclusione), è importante anche l'integrazione paesaggistica e funzionale delle zone agricole intensive nell'intero contesto spaziale della pianificazione comunale.

Le ubicazioni non vanno valutate e ottimizzate soltanto secondo il punto di vista dei proprietari dei fondi, ma devono tener conto anche dell'interesse generale. Ciò vale in particolare anche per la localizzazione di zone agricole intensive. Le opportune soluzioni pianificatorie devono orientarsi alle caratteristiche strutturali e visive delle esistenti utilizzazioni del territorio. Ne consegue che le zone agricole intensive devono trovarsi, se possibile, accanto a esistenti zone industriali o altri gruppi di edifici.

### **c) Modifica della LALPT**

Il 23 gennaio 2003 la Commissione speciale per la pianificazione del territorio ha firmato il rapporto sul messaggio n. 5223 del 20 marzo 2002 concernente la trasposizione nel diritto cantonale delle nuove norme del diritto federale. Il disegno di legge prevede in particolare che: "I Comuni possono istituire nel loro piano regolatore una zona agricola intensiva (art. 16 cpv. 3 LPT), da delimitare in base ai criteri vincolanti fissati nel piano direttore." (art. 68 cpv. 2 – Zone agricole). La

---

<sup>4</sup> Edifici e impianti che vanno al di là di un ampliamento interno dell'azienda possono essere ammessi in quanto conformi alla zona se sono situati in un territorio che il Cantone ha destinato a tal fine nella zona agricola mediante una procedura di pianificazione.

<sup>5</sup> In sede di piano direttore o in via legislativa, il Cantone fissa i criteri che vanno osservati in caso di delimitazione di zone secondo l'articolo 16a capoverso 3 LPT; a tale riguardo sono applicabili gli obiettivi e i principi ai sensi degli articoli 1 e 3 LPT.

<sup>6</sup> Cfr. Revisione totale dell'OPT, Rapporto esplicativo, Ufficio federale dello sviluppo territoriale, giugno 2000 (punto 2.3.5, pag. 33).

<sup>7</sup> Delimitazione di zone secondo l'articolo 16a capoverso 3 LPT in relazione con l'articolo 38 OPT, Schema indicativo per la ponderazione degli interessi.

(Cfr. [www.raumentwicklung.admin.ch/raumplanungsrecht\\_i.html](http://www.raumentwicklung.admin.ch/raumplanungsrecht_i.html))

pianificazione attraverso il piano regolatore è stata ritenuta più efficace del piano direttore, poiché regola con precisione l'uso del suolo e vincola non solo le autorità, ma anche i proprietari fondiari.

#### **d) Difficoltà d'applicazione dei criteri proposti nella scheda**

Nell'audizione del 12 luglio 2002 il Comune di Giubiasco ha evidenziato che il messaggio del Consiglio di Stato si limita a dare una risposta a livello giuridico generale ma praticamente non entra nel merito del ricorso. Se i criteri indicati nella scheda possono sembrare interessanti dal punto di vista pianificatorio, essi sono difficilmente applicabili in pratica. Il rischio è addirittura che i limiti posti possano essere sfruttati solo da aziende che ben poco hanno a che fare con la produzione ortofrutticola. L'obiettivo del Comune è invece quello di permettere al piccolo ortofrutticoltore di continuare a lavorare con le sue forze.

Questa critica è condivisa dalla commissione, ma limitatamente ai primi due criteri, e cioè:

- la pianificazione di un'unica zona attrezzata per Comune (allegato 1, punto 3, lettera a);
- la concentrazione di almeno tre aziende orticole (lettera b).

In effetti occorre considerare anche i seguenti aspetti:

- le aziende orticole del Piano di Magadino si sono generalmente sviluppate e adattate alle esigenze del mercato nel corso di più decenni; esse sono innegabilmente legate al loro centro aziendale;
- considerate le difficoltà del settore (apertura dei mercati,...), ben poche aziende orticole tradizionali avrebbero i mezzi per trasferire la loro attività in un'altra zona;
- le poche eccezioni potrebbero essere rappresentate da aziende obbligate a trasferirsi a seguito di espropri (ad esempio le aziende toccate dal tracciato e dalle infrastrutture di AlpTransit a Camorino e Sementina);
- la creazione di una unica nuova zona attrezzata per Comune andrebbe inevitabilmente ad intaccare terreni ancora liberi da costruzioni fisse con conseguenze negative anche sul paesaggio; non bisogna in effetti dimenticare che le aziende orticole al di fuori delle zone agricole attrezzate potranno comunque costruire delle serre fino a 5'000 m<sup>2</sup> alle condizioni indicate all'art. 37 OPT;
- considerata la situazione fondiaria (quota molto alta di terreni in affitto), il rischio che nelle nuove zone attrezzate vengano ad insediarsi aziende che poco hanno a che vedere con la produzione ortofrutticola è alto.

Per contro la commissione condivide gli altri criteri, e in particolare:

- un inserimento paesaggistico adeguato (lettera c);
- la direttive urbanistiche e costruttive da riprendere e precisare nei PR (lettera e).

#### **e) Misure per evitare la tesaurizzazione del suolo**

La direttiva dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale indica che le superfici delimitate nell'ambito della pianificazione devono inoltre essere effettivamente a disposizione degli interessati per le utilizzazioni previste. Il che implica eventualmente un acquisto del fondo, una permuta (volontaria) di fondi tra affittuari o proprietari, la concessione di diritti di costruzione fra agricoltori interessati e/o la stipulazione di un contratto d'affitto a lungo termine secondo le disposizioni sul diritto fondiario rurale e l'affitto a scopo agricolo.

La legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni prevede anche altri strumenti (ricomposizione particellare, raggruppamento volontario, permuta, rettifica dei confini).

La Commissione, per sottolineare il fatto che nel contesto della valutazione e dell'ottimizzazione delle possibili ubicazioni di questi specifici impianti (serre) oltre

all'interesse generale debbono pure essere prese in conto le peculiarità delle singole fattispecie - ciò che è peraltro esplicitamente riconosciuto ed ammesso anche da parte del Consiglio di Stato - propone di modificare il testo della scheda A. 3, allegato 1, punto 3, come segue (aggiunta delle parti sottolineate):

" Valgono le seguenti condizioni:

- a) di principio e per quanto possibile, la pianificazione unitaria di un'unica zona attrezzata avente una copertura di almeno 4 ha di serre;
- b) di principio e per quanto possibile, la concentrazione di almeno 3 aziende orticole ed eliminazione di eventuali coperture in plastica (tipo tunnel) esistenti sulle altre superfici agricole gestite dalle aziende agricole interessate;
- c) invariato
- d) invariato
- e) invariato
- f) invariato
- g) invariato"

Con la modifica di cui sopra il ricorso del Comune di Giubiasco è parzialmente accolto; le richieste della Città di Locarno devono per contro essere respinte.

#### **4.2 Attività agricole nella zona palustre**

Il Consorzio Correzione Fiume Ticino e la Corporazione Borghese di Locarno esprimono delle preoccupazioni sul futuro delle aziende agricole in relazione ai limiti di sfruttamento dei terreni inclusi nella zona palustre (scheda A.3, allegato 2).

Nell'ambito della formulazione degli indirizzi di politica agricola nel Piano di Magadino<sup>8</sup>, la commissione invita il Consiglio di Stato a considerare attentamente anche le esigenze delle aziende agricole tradizionali che si dedicano ancora all'allevamento e le funzioni agricole e idrauliche delle golene. Si prende comunque atto che il Consiglio di Stato indica che nella zona palustre il Piano direttore non aggiunge alcun condizionamento ulteriore rispetto a quanto stabilito dal diritto federale.

---

<sup>8</sup> Cfr. scheda A.3, modalità del coordinamento.

## 5. PARCO DEL PIANO DI MAGADINO (SCHEDA A.8)

### 5.1 Struttura organizzativa

#### 5.1.1 Ricorsi della Regione Locarnese e Vallemaggia e della Corporazione Borghese di Locarno e del del Consorzio Correzione Fiume Ticino

##### Ricorso della Regione Locarnese e Vallemaggia

La Regione Locarnese e Vallemaggia chiede la seguente modifica relativa alla “struttura organizzativa” del Parco del Piano di Magadino (scheda A.8, modalità del coordinamento):

Testo pubblicato	Proposta di modifica
<p>A) Per il comprensorio all'interno del Parco:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• (...)</li><li>• Il Cantone, in considerazione dei suoi compiti d'intervento nel comprensorio della “zona palustre d'interesse nazionale”, appoggia, d'intesa con i Comuni e con il supporto degli altri enti e associazioni con interessi di gestione del Piano, la costituzione di una “struttura organizzativa” (ad es. nella forma di una Fondazione) preposta all'attuazione del “Parco del Piano di Magadino”.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>La “struttura organizzativa” preposta all'attuazione del “Parco del Piano di Magadino” sarà decisa dai Comuni. Il Cantone coordinerà le necessarie procedure di studio ed istituzione dell'organismo prescelto.</u></li></ul>

La Regione motiva la sua richiesta con le seguenti considerazioni:

- il coinvolgimento d'associazioni, gruppi o altri interessati, dovrà aver luogo solamente a livello di gestione operativa del Parco; benché svolgano un ruolo importante e riconosciuto, essi non devono essere elevati a livello dei Comuni nella direzione strategica, ma consultati e coinvolti per le loro competenze specifiche;
- a differenza ad esempio delle Bolle di Magadino, l'area interessata è assai estesa e riguarda una porzione molto importante del territorio dei Comuni del Piano che non può essere sottratta ad un controllo democratico, assicurato invece da rappresentanti comunali;
- i Comuni sono in grado di organizzarsi in maniera sufficientemente flessibile, efficace e trasparente; più volte hanno manifestato questa volontà (cfr. dichiarazione d'intenti sottoscritta nell'autunno 1999 da parte di 14 Comuni interessati);
- qualsiasi altra forma troverà insormontabili e comprensibili ostacoli nei Consigli comunali chiamati a ratificare una convenzione o un'adesione a una fondazione, arrischiando di frenare l'attuazione del progetto che già pone non indifferenti problemi di realizzazione.

##### Ricorso della Corporazione Borghese di Locarno

La Corporazione Borghesi di Locarno chiede il coinvolgimento, come membro di diritto, nella “struttura organizzativa” del Parco del Piano di Magadino.

Essa rileva che il piano comprensoriale del Piano di Magadino è il primo di molti passi che rimangono ancora da compiere. La presenza di rappresentanti di tutti i Comuni e tutti i Patriziati interessati al Piano comprensoriale del Piano di Magadino non è solo auspicabile, ma anche necessaria.

##### Ricorso del Consorzio Correzione Fiume Ticino

Nell'ambito della sua richiesta di annullare il piano comprensoriale (cfr. punto 2.1.1), il Consorzio ha espresso le seguenti considerazioni:

- riguardo alla costituzione, portata e gestione del Parco del Piano di Magadino, la procedura di informazione e consultazione della popolazione è stata carente;
- mancano indicazioni circa le modalità di finanziamento e gestione del Parco del Piano di Magadino e le utilizzazioni ammissibili nella zona palustre;
- manca una qualsiasi valutazione circa i costi/benefici delle previste infrastrutture; i responsabili degli enti pubblici (Comuni, Consorzi, Patriziati,...) devono conoscere gli oneri cui andranno incontro.

### **Osservazioni del Consiglio di Stato**

Il Consiglio di Stato propone di respingere i ricorsi della Regione Locarnese e Vallemaggia e della Corporazione Borghese di Locarno indicando che nell'ambito della realizzazione del Parco saranno attentamente ponderati e valutati gli aspetti gestionali. In particolare osserva che gli enti pubblici avranno un ruolo preponderante, ma sarebbe prematuro già escludere in questa fase pianificatoria, potenziali partner che potrebbero rivelarsi interessanti per la costruzione e la promozione del Parco.

#### **5.1.2 Considerazioni particolari**

Il Parco del Piano di Magadino si estende lungo il tracciato del fiume Ticino, dalla foce della Morobbia fino alle Bolle di Magadino, per una larghezza di circa 2 Km. Esso occupa circa 2'200 ha (ca. il 55% della superficie del fondovalle del Piano di Magadino) e comprende la zona palustre d'importanza nazionale.

La scheda A.8 indica che il Cantone appoggia, d'intesa con i Comuni e con il supporto degli altri enti e associazioni con interessi di gestione del territorio del Piano, la costituzione di una struttura organizzativa preposta all'attuazione del Parco del Piano di Magadino.

Questa struttura dovrebbe occuparsi di:

- promuovere la fruizione ricreativa e turistica compatibilmente con la protezione del sito;
- attuare misure complementari di sostegno a quelle da adottare per la protezione della zona palustre, in particolare nel settore agricolo;
- sostenere le aziende agricole e i proprietari fondiari nella ricerca di un riassetto dell'organizzazione aziendale e fondiaria volto ad ottimizzare l'uso del suolo.

Come indicato dal Consiglio di Stato sarebbe controproducente escludere a priori le parti interessate e i potenziali partner dalla struttura organizzativa del Parco. In particolare non va sottovalutato il fatto che sul Piano di Magadino opera già il Consorzio Correzione Fiume Ticino che – come indicato dai suoi rappresentanti nell'audizione del 29 agosto 2002 – si occupa della manutenzione di 85 Km di argini del fiume Ticino e dei torrenti laterali, di 88 Km di canali, di 22 Km di strade ed è proprietario di 200 ha di golena su un territorio che corrisponde praticamente al perimetro del Piano comprensoriale e che collabora già con altri enti come la Fondazione Bolle di Magadino.

Per essere veramente efficiente, flessibile e competente, la struttura organizzativa dovrà favorire e essere in grado di promuovere e consolidare quelle sinergie e collaborazioni che si sono sviluppate nel corso dei tempi.

Per questi motivi le richieste dei ricorrenti (Regione Locarnese e Vallemaggia, Corporazione Borghese di Locarno, Consorzio Correzione Fiume Ticino) sono premature e non possono essere accolte in questa sede.

## **6. FUNZIONE RICREATIVA E TURISTICA DEL TERRITORIO (SCHEDA A.9)**

### **6.1 Infrastrutture e attività compatibili con il Parco**

#### **6.1.1 Ricorso del Patriziato di Gudo**

Il Patriziato di Gudo chiede la colorazione in rosa del Campeggio, particella n. 23 RFD in località Gaggioletto (Scheda A.9).

Il Patriziato rileva che il simbolo della tenda dovrebbe confermare che il campeggio è compatibile con il Parco; è comunque preoccupato per il fatto che la colorazione dell'area (in bianco) differisce da quella del Campeggio Riarena (in rosa), situato poco più a valle in territorio del Comune di Cugnasco.

#### **Osservazioni del Consiglio di Stato**

Il Consiglio di stato osserva che la diversa colorazione di fondo è dovuta al fatto che, nel piano regolatore del Comune di Cugnasco, il Campeggio Riarena è inserito nella zona per edifici e attrezzature pubbliche.

#### **6.1.2 Considerazioni particolari**

Come indicato al punto 2.3 del messaggio del Consiglio di Stato la colorazione di fondo della rappresentazione grafica che accompagna le schede di coordinamento del Piano direttore ha una valenza informativa e non costitutiva. Sia nel Piano regolatore del Comune di Gudo in vigore che nel progetto di revisione, il campeggio in località Gaggioletto è inserito in una zona speciale per i campeggi; nell'esame preliminare del 3 marzo 1998 il Dipartimento del territorio ha confermato questa impostazione.

Al di là del problema della colorazione di fondo, che potrà essere corretto con l'aggiornamento della cartografia di base, il simbolo della tenda dimostra comunque chiaramente che il campeggio in località è compatibile con il Piano comprensoriale del Piano di Magadino.

Con le considerazioni di cui sopra il ricorso è da ritenersi evaso.

## **7. INSEDIAMENTI (SCHEDA A.10)**

### **7.1 Comprensorio speciale AlpTransit**

#### **7.1.1 Ricorso del Comune di Camorino**

Il Comune di Camorino esprime delle preoccupazioni generiche relative al previsto tracciato AlpTransit e ritiene che il processo pianificatorio e progettuale non tenga in considerazione i diritti dei residenti e il diritto all'informazione e consultazione della popolazione.

#### **Osservazioni del Consiglio di Stato**

Il Consiglio di Stato osserva che il tracciato AlpTransit non è più impugnabile in questa sede. Il 18 settembre 2001 il Gran Consiglio ha approvato la scheda di coordinamento 12.1 del Piano Direttore concernente il consolidamento del Piano settoriale AlpTransit<sup>9</sup>

#### **7.1.2 Considerazioni particolari**

Pur comprendendo le preoccupazioni del Comune di Camorino, si rileva che il ricorso non chiede una modifica concreta della scheda A.10, allegato 2 concernente il comprensorio speciale AlpTransit; pertanto lo stesso non è ricevibile.

### **7.2 Aree di verifica insediativa**

#### **7.2.1 Ricorso della Città di Locarno**

La Città di Locarno chiede lo stralcio della zona industriale di Riazzino dalle "aree di verifica insediativa" (scheda A.10, allegato 3, punto 1). Essa ritiene che la fissazione di una linea di arretramento verso il canale di bonifica costituirebbe una soluzione idonea alla situazione, senza imporre un vincolo di verifica insediativa.

#### **Osservazioni del Consiglio di Stato**

Il Consiglio di Stato ha indicato che il 29 gennaio 2002 il Dipartimento del territorio ha esaminato preliminarmente il progetto di revisione del piano regolatore di Locarno concernente il comprensorio del Piano di Magadino (Piano d'indirizzo), che gli obiettivi indicati nella scheda A.10, allegato 3 potranno essere concretizzati nell'ambito dell'adozione del piano e che la Sezione pianificazione urbanistica e gli altri servizi interessati sono a disposizione per le indicazioni necessarie.

#### **7.2.2 Considerazioni particolari**

Come indicato dal Consiglio di Stato il problema sollevato dalla ricorrente deve essere risolto nell'ambito della revisione del Piano regolatore. Nell'audizione dell'11 luglio 2002 i rappresentanti della Città hanno informato che nel frattempo, con un grosso lavoro, è stato raggiunto un accordo con i 20 proprietari della zona industriale di Riazzino per una permuta generale dei fondi. Evidentemente occorrerà tener conto anche di questo aspetto per non vanificare il consenso raggiunto.

Il ricorso della Città di Locarno non può trovare accoglimento in questa sede.

---

<sup>9</sup> Cfr. messaggio n. 5057 del Consiglio di Stato, del 25 ottobre 2000, e rapporto n. 5057R della Commissione speciale per la pianificazione del territorio, del 5 settembre 2001.

### **7.2.3 Ricorso del Comune di Contone**

Il Comune di Contone chiede:

1. Lo spostamento dell'allacciamento di Contone (scheda A 12, allegato 1, allacciamenti alla rete locale; rappresentazioni grafiche) a ovest del territorio comunale, in modo da risolvere adeguatamente il problema viario creato dal complesso artigianale/industriale (Centro Luserte) e non toccare le abitazioni esistenti.
2. Che la "revisione della zona industriale" (scheda A.10, allegato 3, aree di verifica insediativa) avvenga nel senso di dare la priorità per eventuali azionamenti ai fondi sui quali già ora è svolta un'attività industriale/artigianale.

### **Osservazioni del Consiglio di Stato**

Il Consiglio di Stato osserva che nella procedura in esame le rappresentazioni grafiche sono indicative. Nelle procedure pianificatorie inferiori (Piano Generale) al Comune sarà data la possibilità di esporre le proprie osservazioni.

Oltre agli obiettivi, l'allegato 3 della scheda A.10 precisa, per ognuna delle tre aree considerate, gli elementi di verifica rispettivamente di modifica. Per l'area Cadenazzo-Contone l'obiettivo è quello di "riordinare l'utilizzazione e i limiti dell'insediamento nel comparto a nord della linea ferroviaria regionale". Gli elementi sono: "dezonamento oltre il nuovo limite insediativo determinato dal tracciato stradale della "variante '95"; riordino e ristrutturazione insediativa con l'ausilio di un Piano di indirizzo urbanistico elaborato dal Cantone in collaborazione con i comuni interessati; recupero di aree di compensazione agricola; adeguamento delle aree di protezione e di valorizzazione naturalistica".

Gli aspetti relativi alla destinazione dei mappali n. 9-10 (interessati dal progetto di centrale di distribuzione Coop, poi abbandonato) saranno regolati nell'ambito dell'approvazione della revisione del piano regolatore comunale, attualmente all'esame dei servizi competenti. Gli altri aspetti saranno – nella misura in cui riguardano il comparto indicato – presi in considerazione nel Piano di indirizzo urbanistico.

### **7.2.4 Considerazioni particolari**

I ricorrenti stessi rilevano come i piani pubblicati sino indicativi. Comunque i rappresentanti del Comune hanno avuto un incontro con il Dipartimento del territorio: nella misura in cui la richiesta del Comune non è fattibile per motivi finanziari (maggior costo dell'ordine di 50 mio di franchi), è stato assicurato che saranno presi tutti gli accorgimenti necessari per limitare gli effetti negativi, in particolare il rumore.

Il PD non è in contraddizione con le richieste del Comune. Nell'allegato 3 della scheda A.10. si precisa che per l'area Cadenazzo-Contone l'obiettivo è quello di "riordinare l'utilizzazione e i limiti dell'insediamento nel comparto a nord della linea ferroviaria regionale". Gli elementi sono: "dezonamento oltre il nuovo limite insediativo determinato dal tracciato stradale della "variante '95"; riordino e ristrutturazione insediativa con l'ausilio di un Piano di indirizzo urbanistico elaborato dal Cantone in collaborazione con i comuni interessati; recupero di aree di compensazione agricola; adeguamento delle aree di protezione e di valorizzazione naturalistica". Ricordati gli indirizzi e gli obiettivi generali del PD, lo strumento pianificatorio per definire la destinazione dei mappali 9 e 10 di Contone é il Piano Regolatore attualmente all'esame dai servizi competenti.

Le richieste dei ricorrenti non possono trovare accoglimento in questa sede.

### **7.2.5 Ricorso del Comune di S. Antonino**

Il Comune di S. Antonino segnala che il riferimento ad un collegamento ecologico all'interno della zona industriale è stato giustamente stralciato nella rappresentazione grafica, ma è ancora presente nell'allegato (scheda A.10, allegato 3, punto 3).

### **Osservazioni del Consiglio di Stato**

Il Consiglio di Stato ammette l'errore e propone di correggere il paragrafo contestato

### **7.2.6 Considerazioni particolari**

Trattandosi di un errore, confermato anche dal Consiglio di Stato, il paragrafo contestato va corretto come segue (stralcio della parte barrata):

~~elementi di verifica risp. di modifica: destinazione prevalentemente commerciale lungo la cantonale / riportare a medio-lungo termine le destinazioni AP (campi sportivi) entro il limite insediativo più a est / favorire la formazione di un asse verde di collegamento ecologico nel settore indicato nelle rappresentazioni grafiche.~~

La Commissione propone di accogliere il ricorso su questo punto.

## **8. MOBILITÀ SUL PIANO DI MAGADINO (SCHEDA A. 12)**

### **8.1. Collegamento viario A2-A13**

#### **8.1.1 Ricorsi dei Comuni di Gerra Verzasca, Gordola, Gudo e Lavertezzo, del Patriziato di Cugnasco e del Consorzio Correzione Fiume Ticino**

##### **Comuni di Gerra Verzasca, Gordola e Gudo e del Patriziato di Cugnasco**

I Comuni di Gerra Verzasca, Gordola e Gudo e il Patriziato di Cugnasco – in quattro ricorsi distinti – chiedono l'inserimento della “variante '98” e lo stralcio della “variante '95”.

I tre Comuni e il Patriziato premettono che i ricorsi sono dettati principalmente dalla mancata ponderazione tra le varianti “'95” e “'98” e motivano le loro richieste con le seguenti considerazioni:

##### **– Legge federale sulla protezione dell'ambiente**

Nell'elaborazione delle schede il Consiglio di Stato non ha minimamente tenuto in considerazione gli effetti della LPAmb e delle relative ordinanze, ma si è limitato ad introdurre delle enunciazioni generiche difficilmente applicabili, dimenticandosi dei quattro principi cardine: prevenzione, lotta alla fonte, causalità e collaborazione.

La pianificazione del territorio deve tener conto della legislazione sulla protezione dell'ambiente (art. 1 LPT e art. 26 OPT) in modo tale da tendere a migliorare a lungo termine la situazione dello stesso e da definire direttamente le condizioni quadro in materia di protezione ambientale di eventuali progetti soggetti all'EIA. Ne discende che dovrebbe essere svolto un esame generale d'impatto ambientale sulle future opere che graveranno il Piano di Magadino.

##### **– Mobilità**

Quanto proposto non garantisce il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento della qualità ambientale (rapporto esplicativo, punto 1.1). Il collegamento A2-A13 “variante '95” – messo in primo piano a livello funzionale e prioritario a livello temporale – è seguito da misure di accompagnamento di valenza nettamente minore e da realizzare in un secondo tempo. Il potenziamento dei trasporti pubblici è insufficiente e tardivo. L'obiettivo di passare da un rapporto 10/90 a 25/75 della ripartizione pubblico/privato non è raggiungibile con le misure presentate.

L'elevata attrattività del percorso stradale è in contrasto con gli obiettivi del trasporto pubblico. Questa ipotesi è già presente nel documento pianificatorio dove si vincola l'adattamento successivo (raddoppio delle corsie) del nuovo collegamento al principio della dimostrazione della necessità in funzione della crescita generale della mobilità e dell'attuazione delle misure di accompagnamento. (Il limite citato di 20'000 veicoli/giorno oltre il quale si dovrà raddoppiare il collegamento sarà facilmente superato.)

Sia la prova del bisogno, che il tracciato e il momento della messa in opera del nuovo collegamento, vanno rivisti in funzione di un miglioramento duraturo della mobilità e della qualità di vita sul Piano di Magadino e nel Locarnese.

L'incremento del traffico generato dalla nuova arteria stradale, unito all'effetto imbuto provocato dalla galleria Mappo-Morettina, causerà colonne tali da indurre il traffico interno al Piano di Magadino a cercare soluzioni alternative (cantonale di sponda destra, bretella Gudo-Cadenazzo).

Il collegamento A2-A13 va quindi rivisto completamente per evitare un'eccessiva attrazione di traffico su questo asse.

##### **– Contesto agricolo, naturalistico e turistico**

La “variante '95” consuma molto più terreno pregiato da un punto di vista naturalistico, paesaggistico, agricolo e di svago rispetto alla “variante '98”. L'elevata quantità di scorpi e l'alto grado di frazionamento del comparto alimenteranno ulteriori spinte urbanistiche minacciando la sopravvivenza dell'agricoltura, il mantenimento della biodiversità e mettendo in discussione il

PPdM. Ad aggravare la situazione concorrerà anche il prospettato allungamento dell'aeroporto di Magadino.

#### – Ponte sul fiume Ticino

La promessa fatta ai Comuni di Gambarogno sul mantenimento del ponte sul fiume Ticino è un'autentica chimera; infatti la “variante '95” comporterebbe obbligatoriamente lo smantellamento dell'attuale collegamento fra le due sponde (vedi art. 78 cpv. 5 CF; art. 23d Legge sulla protezione della natura e del paesaggio; art. 5 cpv. 2 lett. d Ordinanza sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e importanza nazionale).

Fatto particolarmente curioso e significativo è che il Comune di Magadino, per il tramite del Consorzio Piano regolatore, ha trasmesso al Dipartimento del territorio una variante del Piano del traffico che propone di realizzare una “bretella” per evitare il transito di autoveicoli nella frazione di Quartino che ricalca sorprendentemente il tracciato della “variante '98”.

#### – Fattibilità economica degli interventi

Secondo la LPT (art. 8 lett. b) i piani direttori devono indicare almeno i tempi e i mezzi previsti per l'attuazione dei compiti previsti nelle schede e nella documentazione grafica. Nella documentazione pubblicata non vi è neanche il minimo accenno ai costi globali, anche solo di massima, che la pianificazione pervista sul Piano di Magadino comporterà per il Cantone e per i Comuni, né tantomeno chi si assumerà i costi di gestione.

#### Comune di Lavertezzo

Il Comune di Lavertezzo chiede l'inserimento della “variante '98” e di conseguenza la riapertura della procedura di consultazione.

Il Comune premette che il ricorso è dettato in modo particolare dalla mancata ponderazione tra le varianti “'95”/“Galleria” e la “variante '98”. La variante scelta dal Consiglio di Stato non tiene sufficientemente conto del disagio ambientale e del sacrificio di fertile terreno agricolo.

#### Consorzio Correzione Fiume Ticino

Nell'ambito della sua richiesta di annullare il piano comprensoriale (cfr. punto 2.1.1), il Consorzio ha espresso le seguenti considerazioni:

- il Piano di Magadino è un elemento determinante del sistema agricolo ticinese e possiede un elevato potenziale per le attività di svago;
- la realizzazione della “variante '95” comporta un'importante sottrazione di territorio agricolo, una forte cesura e spezzettamento dei fondi e un impatto ambientale notevole;
- manca una qualsiasi valutazione circa i costi/benefici delle previste infrastrutture; i responsabili degli enti pubblici (Comuni, Consorzi, Patriziati,...) devono conoscere gli oneri cui andranno incontro.

#### 8.1.2 Osservazioni del Consiglio di Stato

Con il messaggio del 28 maggio 2002 il Consiglio di Stato propone di respingere i ricorsi dei Comuni di Gerra Verzasca, Gordola, Gudo e Lavertezzo, del Patriziato di Cugnasco e del Consorzio Correzione Fiume Ticino. Il Consiglio di Stato motiva la sua proposta con una serie di considerazioni generali (messaggio, punti 1.1, 1.2, 7.1) e con considerazioni particolari sul collegamento viario A2-A13 e sui ricorsi (messaggio, punto 7.2).

### **8.1.3 Audizioni e osservazioni sul messaggio**

#### **Comuni di Gerra Verzasca, Gordola, Gudo e Lavertezzo e del Patriziato di Cugnasco**

Nell'audizione del 10 luglio 2002 e nella presa di posizione comune del 25 settembre 2002, i ricorrenti hanno ribadito la loro richiesta di inserire la "variante '98", sottolineando che questa variante non è una loro proposta ma è uscita dalla "Commissione mobilità".

Essi contestano tutta una serie di affermazioni contenute nel messaggio. In relazione alle considerazioni del Consiglio di Stato sui ricorsi e sulle opposizioni (messaggio, punti 7.2.3 e 7.2.4) osservano, tra l'altro, quanto segue:

- un esame d'impatto ambientale globale dimostrerebbe che la "variante '95" compromette il progetto di Parco del Piano di Magadino;
- la "variante '95" eroderebbe 60 ha di terreno pregiato, contro i 15 ha, per lo più non pregiato, della "variante '98";
- già oggi la sponda destra del fiume Ticino, da Gordola a Gudo, è occupata da importanti infrastrutture turistiche ed è una zona pregiata per lo svago e il tempo libero;
- nella considerazione dei principi dello sviluppo sostenibile vengono privilegiate le componenti economiche e sociali.
- il passaggio alle 4 corsie sarà inevitabile; l'esperienza nell'ambito del piano viario del Locarnese ha dimostrato che il traffico pubblico non ha recuperato niente nello split modale.

#### **Consorzio Correzione Fiume Ticino**

Nell'audizione del 29 agosto 2002 e nelle osservazioni del 1° ottobre 2002, il Consorzio ha ribadito le sue preoccupazioni relative all'impatto ambientale e alla sottrazione di territorio agricolo causati dalla realizzazione del collegamento viario A2/A13.

Il Consorzio ha inoltre evidenziato la situazione di degrado a livello pianificatorio (in particolare sulla tirata di Cadenazzo, dove vengono costruite nuove case a confine con la strada anche se i valori d'allarme sono superati) e chiesto se il nuovo collegamento stradale sia compatibile con uno sviluppo territoriale sostenibile e con la legislazione vigente (protezione dell'ambiente, protezione della natura e del paesaggio, uso misurato del suolo, piano cantonale di protezione dell'aria,...).

### **8.1.4 Considerazioni particolari**

#### **a) Condizioni quadro per la pianificazione delle infrastrutture di trasporto**

Nel settembre 2002, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ha allestito una bozza del Piano settoriale delle strade e del Piano settoriale Ferrovia/Trasporti pubblici per la consultazione.

Il Piano settoriale delle strade è uno strumento di gestione, pianificazione e informazione che consente alla Confederazione di pianificare e coordinare in maniera adeguata le sue attività d'incidenza territoriale nel settore del traffico stradale. Anche se non è ancora in vigore, questo documento contiene delle indicazioni utili sui principi per una pianificazione sostenibile delle infrastrutture di trasporto. Essi considerano i principi dello sviluppo sostenibile, le linee guida per l'ordinamento del territorio svizzero, la politica degli agglomerati della Confederazione, le decisioni in materia di politica dei trasporti adottate negli ultimi anni, il finanziamento delle infrastrutture di trasporto e la politica europea dei trasporti. I principi sui quali il Consiglio federale intende basare il suo operato sono riassunti in 23 punti.

## **b) Mantenere la funzionalità dell'agglomerato di Locarno**

Conformemente al principio n. 16 del Piano settoriale delle strade<sup>10</sup>, il coordinamento delle esigenze della politica d'ordinamento del territorio con le esigenze della politica dei trasporti si basa sul sostegno delle iniziative volte alla concentrazione degli agglomerati, sul mantenimento della funzionalità dei centri, sul collegamento adeguato delle regioni rurali e sulla messa a disposizione di collegamenti efficienti tra le diverse aree economiche svizzere e tra la Svizzera e i Paesi vicini.

In quest'ambito, la bozza di piano settoriale definisce quattro livelli:

- 3 agglomerati di grandi città d'importanza nazionale (Zurigo, Ginevra e Basilea) sono considerati centri principali (agglomerati con più di 500'000 abitanti),
- 8 agglomerati d'importanza nazionale (Berna, Losanna, Lucerna, San Gallo, Winterthur, Lugano) sono considerati grandi centri (agglomerati con più di 100'000 abitanti),
- 19 agglomerati d'importanza regionale (Thun, Bienne, Friburgo, Baden, Zugo, Aarau, Neuchâtel, Vevey/Montreux, Soletta, Sciaffusa, Coira, Wetzikon/Pfäffikon, Sion, Olten, Locarno, La Chaux-d-Fd./Le Locle, Chiasso/Mendrisio/Como, Kreuzlingen/Costanza, Buchs/Vaduz) sono considerati centri di media grandezza (agglomerati con più di 50'000 abitanti o agglomerati con più di 40'000 abitanti e 25'000 impieghi),
- 29 altri agglomerati (tra cui Bellinzona) sono considerati piccoli centri.

Locarno fa parte dei 19 agglomerati d'importanza regionale che devono essere collegati in modo efficiente con gli altri centri. Con La Chaud-de-Fonds (comunque collegato a Neuchâtel con la galleria della Vue des Alpes), Locarno è l'unico di questi agglomerati a non essere allacciato alla rete autostradale nazionale.

Gli obiettivi concettuali e le linee guida per la politica svizzera in materia di traffico stradale definiscono le funzioni della futura "rete di strade federali" (strade di importanza nazionale)<sup>11</sup>. Essa è composta da una rete di base e da una rete integrativa. La rete di base svolge le funzioni di passaggio del traffico di transito internazionale, collegamento della Svizzera con l'estero, collegamento dei centri principali e dei grandi centri e collegamento dei centri di media grandezza. La rete integrativa quelle di raccolta del traffico regionale, accesso alle infrastrutture dei trasporti di importanza nazionale, collegamento delle regioni di confine con i centri regionali esteri vicini e accesso ai capoluoghi cantonali; una variante considera anche l'accesso alle principali regioni turistiche.

Il collegamento di Locarno alla A2 fa parte della rete di base (Piano settoriale, illustrazione 24, pag. 83) e risponde anche ad altri criteri, in particolare quelli di raccolta del traffico regionale e di accesso alle regioni turistiche (Piano settoriale, illustrazioni 28, pag. 86 e 32, pag. 92). Va rilevato che i collegamenti verso Brissago e verso Dirinella sono inseriti nella rete integrativa relativa alla funzione di raccolta di traffico regionale (Piano settoriale, illustrazione 27, pag. 86) ma non sono inseriti nella rete integrativa relativa alla funzione di collegamento delle regioni di confine (Piano settoriale, illustrazione 30, pag. 90)

---

<sup>10</sup> Piano settoriale delle strade, Principi per una pianificazione sostenibile delle infrastrutture di trasporto, cap. III.4, pag. 31:

### **Coordinamento con la politica di ordinamento del territorio**

16. La Confederazione coordina le esigenze della politica d'ordinamento territoriale con le esigenze della politica dei trasporti.

Si adopera in particolare per

- sostenere le iniziative volte alla concentrazione degli agglomerati, al loro sviluppo centripeto e alla creazione di poli di sviluppo in zone che dispongono di buoni collegamenti con i trasporti pubblici e che sono facilmente accessibili con i mezzi di trasporto lenti;
- mantenere la funzionalità dei centri (grandi, medi e piccoli);
- collegare in modo adeguato le regioni rurali;
- mettere a disposizione collegamenti efficienti tra le diverse aree economiche svizzere (centri grandi e medi) e tra la Svizzera e i Paesi vicini.

<sup>11</sup> Piano settoriale delle strade, Rete di strade federali, cap. IV.4, pag. 76

La pianificazione del Piano di Magadino tende al rafforzamento della posizione concorrenziale del Ticino. L'obiettivo di far interagire i poli urbani cantonali, collegandoli con efficaci sistemi integrati di trasporto, collima perfettamente con il principio n. 16 del Piano settoriale delle strade.

### c) Tipo di collegamento

La Confederazione distingue attualmente tra strade nazionali (decreto federale concernente la rete delle strade nazionali) e strade principali (ordinanza sulle strade principali). Le strade nazionali sono suddivise in tre classi (Piano settoriale, pag. 51):

- I classe (Autostrade a quattro o più corsie);
- II classe (Autostrade e semiautostrade): riservate esclusivamente al traffico degli autoveicoli, di solito accessibili soltanto in punti di collegamento determinati, di solito senza intersezioni a livello, banchina auspicata;
- III classe (Strade principali a due o più corsie): aperte anche ad altri utenti; accesso per quanto possibile limitato, intersezioni solitamente a livello, senza banchina continua, per quanto possibile senza attraversamento di abitati.

Per garantire la funzionalità dell'agglomerato di Locarno è necessaria una strada di II classe, vale a dire una strada chiusa, possibilmente senza intersezioni a livello. Ciò corrisponde a quanto indicato nella scheda A.12, allegato 1: "Il collegamento viario A2-A13 è considerato quale "strada di collegamento principale" (secondo la definizione dell'art. 6 L sulle strade) con necessità di inserimento quale "autostrada" nella rete delle "strade nazionali". A questo proposito si osserva che con la nuova perequazione finanziaria l'ampliamento della rete autostradale dovrebbe essere di competenza della Confederazione, mentre per le strade principali la competenza resta dei Cantoni con sussidi globali o sussidi per grandi progetti (Piano settoriale, pag. 67)

La scheda A.12, allegato 1, indica anche che il carico presumibilmente superiore a 20'000 TGM richiede la pianificazione di un profilo a 4 corsie di percorrenza, ma che, per motivi di ordine ambientale e di politica integrata dei trasporti, si è deciso di realizzare il collegamento viario A2-A13 con solo 2 corsie di marcia e 2 corsie di emergenza (sezione stradale tipo ca. 19 m). La capacità e la sicurezza sono garantite con:

- a) corsie di marcia con separazione fissa (guard-rail) di 2 m;
- b) due corsie d'emergenza ininterrotte;
- c) velocità limitata a 80 km/h.

L'eventuale passaggio alle 4 corsie di marcia soggiace comunque al principio della dimostrazione della necessità in funzione della crescita generale della mobilità e dell'attuazione delle misure di accompagnamento.

Nell'ambito dei lavori della "Commissione mobilità" era stata data la preferenza alla "variante '98". Oltre all'opposizione del Comune di Magadino, che ha portato il Consiglio di Stato a riconfermare la "variante '95", gli approfondimenti tecnici susseguenti hanno evidenziato che certi aspetti costruttivi della "variante '98" erano stati sottovalutati, in particolare l'attraversamento del riale del Trodo.

### d) Mobilità sostenibile

Conformemente al principio n. 1 del Piano settoriale delle strade<sup>12</sup>, una mobilità sostenibile deve considerare tre elementi: la sostenibilità sociale, la sostenibilità economica e la sostenibilità ecologica.

---

<sup>12</sup> Piano settoriale delle strade, Principi per una pianificazione sostenibile delle infrastrutture di trasporto, cap. III.4, pag. 28:

#### Politica dei trasporti sostenibile

1. La Confederazione mira a garantire una mobilità sostenibile. Ciò significa che:
  - tutte le fasce della popolazione e tutte le regioni del paese hanno accesso alla mobilità (sostenibilità sociale),

Nel messaggio il Consiglio di Stato rileva la tendenza dei ricorrenti a ridurre il principio dello sviluppo sostenibile alle strette nozioni di tutela ambientale e naturalistica (messaggio, punto 7.2.4.l). A loro volta, i ricorrenti rimproverano al Consiglio di Stato di privilegiare gli aspetti economici e sociali.

Per una ponderazione di questi tre elementi non si può ricorrere ad una semplice formula matematica. Gli obiettivi settoriali espressi dalle leggi che direttamente e indirettamente concernono la pianificazione del territorio possono in effetti anche essere in antitesi; in questo caso la pianificazione del territorio deve proporre delle misure idonee a ridurre il grado di conflittualità senza perdere di vista gli obiettivi superiori.

#### **e) Sostenibilità sociale**

Gli aspetti da considerare nell'ambito della sostenibilità sociale sono indicati nel principio n. 2 del Piano settoriale delle strade<sup>13</sup>. La situazione attuale non è più sostenibile, in particolare per la popolazione residente. I collegamenti esistenti – sia il collegamento diretto di sponda sinistra che il collegamento alternativo di sponda destra – attraversano centri densamente abitati, con ripercussioni importanti sulla sicurezza e sulla qualità di vita.

La creazione di un nuovo collegamento è necessaria per rispondere alle esigenze di mobilità della popolazione della regione del Locarnese e della Valle Maggia e per garantire un equilibrio regionale all'interno del Cantone.

La strategia adottata per gestire la domanda di mobilità, in costante aumento, consiste nel concentrare al massimo l'attuale traffico privato su gomma lungo una nuova strada sufficientemente attrattiva, liberando dal traffico di transito gli attuali assi cantonali di sponda destra e di sponda sinistra. Parallelamente viene potenziata la rete ferroviaria regionale.

La variante '95, riservata al traffico degli autoveicoli (strada chiusa), aumenta la sicurezza degli utenti e allontana il traffico da tutti i centri abitati. Il progetto di grande massima prevede l'attraversamento del fiume Ticino con un nuovo ponte parallelo a quello esistente della ferrovia e un tracciato avvicinato al massimo possibile a quello della ferrovia Bellinzona-Locarno. Esso offre una velocità di crociera attraente in grado di concorrenziare validamente gli attuali assi stradali, permettendone il declassamento.

Il progetto dovrà essere opportunamente schermato per evitare le emissioni verso le zone sensibili, nel rispetto delle rigorose norme per la tutela dai rumori molesti.

- 
- il fabbisogno di mobilità è soddisfatto nel modo più efficiente possibile dal profilo dell'economia nazionale, in modo tale che i costi finanziari rimangano sostenibili per lo Stato (sostenibilità economica),
  - la necessaria mobilità va gestita per quanto possibile nel rispetto dell'ambiente; con l'internalizzazione dei costi esterni, essa non deve aumentare illimitatamente a spese dell'ambiente (sostenibilità ecologica).

Se l'infrastruttura di trasporto è rimodernata o potenziata occorrono misure d'accompagnamento volte ad impedire ripercussioni negative e a massimizzare i benefici dei nuovi impianti o di quelli potenziati.

<sup>13</sup> Piano settoriale delle strade, Principi per una pianificazione sostenibile delle infrastrutture di trasporto, cap. III.4, pag. 28:

2. Nell'ambito della sostenibilità sociale, la Confederazione mira a:
  - garantire il servizio di base su tutto il territorio nazionale, in particolare tenendo conto delle esigenze di mobilità degli abitanti delle regioni periferiche,
  - considerare le esigenze delle persone che hanno difficile accesso alla rete di trasporti,
  - ridurre il numero e la gravità degli incidenti (numero di persone coinvolte, ripercussioni sull'ambiente),
  - tutelare la salute della popolazione esposta al traffico e aumentare il suo benessere.

## f) Sostenibilità economica

Gli aspetti da considerare nell'ambito della sostenibilità economica sono indicati nel principio n. 3 del Piano settoriale delle strade<sup>14</sup>. Il nuovo collegamento permette di offrire delle prestazioni efficienti segnatamente per quanto riguarda l'importante offerta turistica e anche gli altri settori economici (ad esempio la zona industriale Losone). Esso prevede due snodi stradali intermedi di aggancio alla rete stradale locale per servire le zone artigianali, industriali e commerciali di Quartino, Contone, Cadenazzo e S. Antonino; l'attuale allacciamento del Gambarogno verso l'agglomerato urbano di Locarno è mantenuto, seppure ridimensionato e funzionalmente declassato.

La variante '95 è più economica; i maggiori costi della variante '98 - dell'ordine di di ca. 50 milioni di franchi secondo le valutazioni dei progettisti - comportano anche dei costi di gestione ricorrenti superiori, stimati in un milione di franchi. Una parte di questi importi potrebbero essere utilizzati per il recupero di territorio agricolo in particolare laddove ci sono delle costruzioni o degli impianti in disuso.

## g) Sostenibilità ecologica

Gli aspetti da considerare nell'ambito della sostenibilità ecologica sono indicati nel principio n. 4 del Piano settoriale delle strade<sup>15</sup>. Come indicato dal Consiglio di Stato (messaggio, punto 7.2.1) per la valutazione dei sacrifici ecologici è stata concordata una metodologia con gli uffici federali interessati. Il Cantone Ticino è stato designato congiuntamente dagli Uffici federali dell'ambiente, foreste e paesaggio (UFAFP), dei trasporti (UFT), dello sviluppo territoriale (USTE) e delle strade (ASTRA) come capoprogetto per individuare una metodologia innovativa per la definizione dei compensi ecologici che si renderanno necessari per la realizzazione con attraversamento della zona palustre, tanto della tratta di AlpTransit Biasca-Camorino, sul territorio di Sementina, quanto della A13.

Il metodo proposto è stato approvato dai quattro uffici indicati; l'inizio della procedura per la sua applicazione pratica, nel caso del Piano di Magadino, attende solo la decisione qui in oggetto. Questo metodo, che si basa sui più recenti studi scientifici in materia di apprezzamento del valore assoluto e relativo di ogni tipo di biotopo, poggia essenzialmente sulla qualità dei contenuti naturalistici minacciati o ridotti nella loro funzionalità o addirittura distrutti ed anche, per converso, sulla qualità dei biotopi da ripristinare a titolo tanto di compensazione, quanto di sostituzione. E' pertanto azzardato asserire aprioristicamente che le misure di compensazione e di sostituzione necessarie per la realizzazione della A13 andranno ad intaccare ulteriormente e gravemente le superfici agricole liberamente coltivabili. Anzi, c'è da supporre che in ampia misura potranno

---

<sup>14</sup> Piano settoriale delle strade, Principi per una pianificazione sostenibile delle infrastrutture di trasporto, cap. III.4, pag. 29:

3. Nell'ambito della sostenibilità economica, la Confederazione integra nella pianificazione dei trasporti i seguenti elementi:
  - messa a punto di infrastrutture di trasporto efficienti,
  - fornitura di prestazioni efficienti e promozione della concorrenza,
  - aumento dell'autonomia finanziaria del traffico (compresi i costi esterni),
  - impiego ottimale delle infrastrutture di trasporto esistenti.

<sup>15</sup> Piano settoriale delle strade, Principi per una pianificazione sostenibile delle infrastrutture di trasporto, cap. III.4, pag. 29:

4. Ai fini della sostenibilità ecologica e nell'ambito della politica e della pianificazione dei trasporti, la Confederazione si prefigge di:
  - minimizzare il consumo di risorse, in particolare il consumo di superficie e il consumo di energia da fonti non rinnovabili;
  - prendere in considerazione - sin dalla fase iniziale e globalmente - le esigenze della protezione ambientale nella pianificazione, costruzione e gestione degli impianti di trasporto;
  - pianificare e garantire le misure di accompagnamento necessarie alla protezione ambientale, armonizzandole con la costruzione o il potenziamento delle infrastrutture;
  - far avanzare il risanamento dei siti inquinati.

essere combinate con le misure di estensivizzazione della coltivazione che ogni azienda agricola deve già attuare per beneficiare di determinati aiuti federali diretti.

L'iscrizione di un determinato oggetto a Piano Direttore non necessita un esame puntuale degli effetti ambientali; questa incombenza è assegnata alle fasi successive (piano generale e piano definitivo). Da questo punto di vista tutte le critiche alla variante '95 valgono integralmente anche per la variante '98, poiché, se per denegata ipotesi fossero calzanti, si attaglierebbero a qualsivoglia nuovo tracciato. Esse tendono invece a contestare nascostamente il principio stesso di una nuova arteria stradale.

Va anche rilevato che l'obbligo di smantellare l'attuale ponte sul Ticino tra Cadepezzo (Comune di Magadino) e Riazzino non è tassativo, come si evince da una presa di posizione dell'UFAFP; i principi fondamentali di protezione delle zone palustri possono essere derogati a due condizioni cumulative: l'esistenza di un interesse nazionale superiore a quello della protezione e la compensazione dei sacrifici in misura tale da ottenere un bilancio positivo per i valori tutelati dalla legislazione.

#### **h) Politica dei trasporti coordinata**

La risposta alla domanda di mobilità prevede, oltre al nuovo collegamento viario A2-A13, il potenziamento del trasporto ferroviario tra Bellinzona e Locarno, la realizzazione della "bretella" per il collegamento diretto Locarno-Lugano, il potenziamento del trasporto pubblico su gomma e la regolamentazione dei posteggi nell'intero comprensorio tra Bellinzona e Locarno.

Il Cantone e le FFS hanno preparato un piano dettagliato per il potenziamento e lo sviluppo del traffico ferroviario regionale - progetto TILO - con scadenze attuative molto precise. La prima fase di realizzazione è d'altronde già in atto: l'automazione completa della tratta Bellinzona-Locarno, che permetterà di densificare l'offerta, quasi a piacimento. Altre misure, come ad esempio la realizzazione del nuovo centro di interscambio modale a Riazzino, stanno per essere messe in cantiere (cfr. rapporto 5286). Ragione per cui è lecito affermare che si stanno concretamente attuando le premesse per un notevole miglioramento della quota di traffico pubblico della ripartizione modale. Sarebbe per contro pura illusione pensare che con il solo mezzo pubblico si possa rispondere efficacemente a tutta la domanda di mobilità, mentre appare corretta la politica del Consiglio di Stato che tende all'integrazione funzionale dei diversi vettori di trasporto, puntando sull'efficacia di ciascuno e sulle loro sinergie.

Questa politica è conforme a quanto previsto dai Piani regionali dei trasporti (PTB e PTLVM). Con il messaggio 5345 del 18 dicembre 2002 il Consiglio di Stato ha presentato una modifica della LALPT relativa all'introduzione della base legale per l'adozione di un regolamento sui posteggi privati. Ciò rappresenta una premessa essenziale per diminuire la quota di traffico privato.

#### **i) Sfruttamento delle capacità esistenti**

Il piano settoriale delle strade indica che lo sfruttamento delle capacità esistenti deve anteporsi ad interventi di potenziamento o alla costruzione di nuovi impianti. Le vie di comunicazione attuali sono comunque sature. Le difficoltà di circolazione tra la rotonda dell'aeroporto e l'A2 sono evidenti; gli interventi realizzati negli ultimi anni per regolare la fluidità del traffico ed assicurare un buon livello di sicurezza per l'accesso dei villaggi di Cadenazzo, Contone e Quartino hanno effetti temporanei e hanno spostato parte del problema sulla strada di sponda destra. Gli assi cantonali attuali, compreso il rettilineo di Cadenazzo, non sono in grado di rispondere alla duplice funzione di strada nazionale di II classe e di strada urbana.

#### **l) Utilizzazione del suolo**

Il principio n. 17 del Piano settoriale delle strade indica che la Confederazione si impegna affinché l'utilizzazione supplementare del suolo da parte degli impianti di trasporto venga ridotta per quanto possibile. Il collegamento viario A2-A13 si suddivide in tre parti distinte; la tratta ovest dalla rotonda dell'aeroporto a Contone, la tratta centrale Contone-Cadenazzo/S. Antonino, e la tratta est da Cadenazzo/S. Antonino fino all'inserimento nella A2 a Camorino.

Dal punto di vista del consumo di terreno agricolo, la tratta est non presenta nessuna differenza, ritenuto che anche la variante uscita dalla Commissione mobilità prevedeva la riserva per un futuro

aggancio alla A2 a lato del tracciato della ferrovia Bellinzona-Locarno. Anche nella scheda pubblicata non è comunque indicato nessun orizzonte temporale preciso per il declassamento del rettilineo di Cadenazzo in quanto entrano in gioco anche altri aspetti, come la disponibilità finanziaria e il coordinamento con il progetto AlpTransit.

Per la tratta centrale non esiste nessuna differenza tra le varianti '95 e '98; la soluzione definitiva dovrà essere trovata a livello di Piano generale.

Per la tratta ovest esiste invece una differenza tra la variante '95 pubblicata dal Consiglio di Stato e la variante '98 uscita dalla Commissione mobilità (comunque non ufficializzata). Da valutazioni di massima risulta che il tracciato '95 consuma fino a 2 ettari di terreno agricolo in più. A questo proposito si osserva comunque quanto segue:

- le stesse valutazioni danno costi maggiori per la variante '98 di ca 50 milioni di franchi;
- secondo i ricorrenti la variante '95 occupa dei terreni pregiati, mentre la variante '98 dei terreni per lo più non pregiati; in realtà la differenza qualitativa è minima in quanto, secondo il catasto delle idoneità agricole allestito dalla Sezione agricoltura, si tratta sempre di terreni “molto idonei alla campicoltura” o “idonei alla campicoltura”;
- il tracciato riportato nei piani è indicativo e comporta una fascia di progettazione (cfr. rapporto 4921R);
- il tratto dalla rotonda dell'aeroporto alla discarica del Pizzante provoca una cesura sulla lunghezza di ca. 1,2 km con la divisione di una parte dei fondi; la legge sul raggruppamento dei terreni offre comunque gli strumenti (riordino fondiario e permuta) per attenuare questo inconveniente;
- se del caso si potrà valutare anche l'opportunità di prevedere degli interventi per garantire un collegamento tra le due parti con funzioni agricole ed ecologiche, come già realizzati recentemente in altri Cantoni;
- l'Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente del 22 settembre 1997 non prescrive nessuna limitazione relativa alla vicinanza delle vie di traffico;
- se il tracciato definitivo passa a 50 o 100 m non è un problema di Piano direttore; temi di dettaglio ambientale in particolare non possono essere valutati nel Piano direttore ma solo nel piano generale e nel progetto definitivo;
- la legge sulla conservazione del territorio agricolo (Ltagr) dovrà essere applicata rigorosamente; si auspica una compensazione reale e non solo formale di terreni già utilizzati a scopi agricoli ma non inseriti in zona agricola; i minori costi di costruzione e di gestione ricorrenti potrebbero essere utilizzati in parte per un riordino fondiario ed un recupero di terreno agricolo, in particolare per le costruzioni non in sintonia con la zona agricola: discariche, capannoni, depositi, ecc;
- vale la pena ricordare che proposte come quella dei ricorrenti di schermature dai rumori mediante colline foniche, segnatamente per il tratto della variante '98 che passa a Cadepezzo, comporterebbe un ingombro del corpo stradale, nel suo complesso, notevolmente superiore a quello sin qui ipotizzato (circa il doppio di larghezza), con conseguente notevole sottrazione di terreno agricolo.

#### **m) Analisi delle varianti**

Sulla presunta mancata ponderazione tra varianti e l'inserimento delle 2 varianti '95 e '98 si osserva quanto segue.

La Commissione ha potuto verificare che la proposta finale di inserire nel Piano direttore la variante '95 è avvenuta dopo aver esaminato tutte le possibili varianti, procedendo per selezioni successive, dapprima vagliando tra corridoi di scorrimento, poi tra famiglie di tracciati, poi tra tracciati di singole varianti.

Per chiarezza, tanto la variante '95 quanto la variante '98, prevedevano di rinviare l'attuazione della tratta est (da Cadenazzo/S. Antonino fino all'inserimento nella A2 a Camorino) ad una fase successiva, da attuarsi a ragion veduta, dopo verifica dell'efficacia delle misure fiancheggiatrici previste in accompagnamento dell'attuazione della prima fase di realizzazione della A13-N2.

L'approfondimento del progetto '95, eseguito successivamente e parallelamente con lo studio di fattibilità della variante in galleria ha permesso di verificare che:

- l'allacciamento a Cadenazzo Est aveva costi molto elevati (interramento in vasca e protezione delle vicine zone residenziali di Cadenazzo) poco coerenti con la voluta provvisorietà del mantenimento del rettilineo di Cadenazzo nella funzione di strada principale di collegamento;
- le necessità di coordinamento con la prossima realizzazione dell'imbocco settentrionale della galleria AlpTransit sotto il Ceneri richiederà decisioni tecniche in ambito stradale molto incisive per l'avvenire del progetto A13-A2, tali da richiedere da subito un chiarimento pianificatorio a livello di PD e successivamente di PG.

Questi argomenti sono validi per entrambe le varianti. La commissione si sente quindi di affermare che la quantificazione del terreno agricolo sacrificato, la cui entità non va minimamente banalizzata, deve tenere conto, sia per la variante '95, sia per la '98 dell'opportunità di dover realizzare anche il tronco Cadenazzo/S. Antonino fino all'inserimento nella A2 a Camorino: la differenza in ettari tra l'uno e l'altro tracciato risulterebbe molto meno macroscopica di quanto taluni affermano.

La valutazione comparativa delle varianti deve verificare più aspetti e non limitarsi ad una ponderazione dei soli problemi ecologici.

Potrebbe nascere il dubbio che il grado di approfondimento del confronto delle varianti non sia sufficiente.

Si ribadisce in questa sede che a livello di Piano Direttore è indispensabile una ponderazione dei conflitti di utilizzazione per scegliere la variante migliore sulla base degli elementi principali. Nel caso in esame ciò è stato fatto.

Una verifica puntuale di tutti gli aspetti, in particolare quelli ambientali, dovrà essere oggetto della fase di piano generale, tramite l'esame di impatto ambientale, per altro previsto dalla legislazione federale sull'ambiente.

Con queste considerazioni la commissione propone di respingere i ricorsi contro la scheda A.12 dei Comuni di Gordola, Gudo, Gerra Verzasca e Lavertezzo, del Patriziato di Cugnasco e del Consorzio Correzione Fiume Ticino.

## 8.2 Declassamento e riqualifica della rete viaria regionale

### 8.2.1 Ricorso del Comune di S. Antonino

Il Comune di S. Antonino premette di condividere la “variante '95”, ma contesta tutti quei paragrafi che prevedono una realizzazione parziale del collegamento viario A2-A13 (rapporto esplicativo, punto 2.4.4<sup>16</sup>; scheda A.12, allegato 5<sup>17</sup>)

Ritiene in effetti che l'attuale rettilineo rappresenti un pericolo e non soddisfi più le esigenze di un traffico di transito e che vada declassato a strada regionale, anche in funzione del futuro cantiere AlpTransit che complicherà ulteriormente la viabilità nella regione.

### Osservazioni del Consiglio di Stato

Pur condividendo le preoccupazioni del Comune di S. Antonino, il Consiglio di Stato rileva che la volontà del Cantone è quella di progettare il collegamento A2/A13 in modo completo, ma che i tempi di realizzazione dipendono in particolare da scelte politiche e finanziarie.

### 8.2.2. Considerazioni particolari

La scheda A.12 prevede un nuovo collegamento viario completo dalla rotonda dell'aeroporto fino all'aggancio con la A.2. Il Cantone elabora un Piano generale (PG) della variante di tracciato scelta. I tempi e le priorità di realizzazione sono dipendenti dalla pianificazione cantonale dei trasporti, dalla disponibilità finanziaria (in relazione anche alla nuova perequazione finanziaria della Confederazione e classificazione dell'A13, cfr. punto 7.2.3 lett. i) e dal coordinamento con le altre infrastrutture previste nel comprensorio. Concretamente è però improponibile di pensare ad un declassamento del rettilineo di Cadenazzo prima dell'inizio dei lavori del progetto AlpTransit per la galleria di base del Ceneri (2005-2006).

Si rileva che il declassamento e la riqualifica della rete viaria regionale è tra le misure fiancheggiatrici e di accompagnamento per il nuovo collegamento.

Gli interventi di messa in sicurezza, misure di moderazione del traffico e di riqualificazione urbanistica toccano anche la strada di sponda destra, i tratti Quartino-Cadenazzo e Quartino-Riazino e la trasversale Cadenazzo Gudo. Le opere saranno coordinate con gli interventi previsti dai piani dei trasporti PTLVM e PTB, ma soprattutto con AlpTransit.

Una decisione del Gran Consiglio deve limitarsi a quelle parti del Piano Direttore che hanno un carattere vincolante per le Autorità, mentre che le parti informative non devono essere giudicate. Questa osservazione è importante perché se l'Autorità di ricorso prendesse una decisione su una parte che non ha carattere vincolante, la renderebbe

---

<sup>16</sup> «In questo senso, allo stato attuale e in quello prevedibile nei prossimi anni, il rettilineo di Cadenazzo non rappresenta un grosso problema (anche se deve essere sistemato dal profilo della sicurezza).

In questo contesto sono inoltre contemplati:

(...)

- interventi di sistemazione del rettilineo di Cadenazzo, con la realizzazione di opere di messa in sicurezza a S. Antonino e Camorino (che in una seconda fase sarà pure trasformato in asse urbano di servizio);

(...»

<sup>17</sup> «Sono segnalati i seguenti interventi particolari (messa in sicurezza, misure di moderazione del traffico e progetti di riqualifica urbanistica):

(...)

- riqualifica e sistemazione urbanistica del rettilineo di Cadenazzo, con la realizzazione di opere per una migliore sicurezza stradale a Sant'Antonini e Camorino (coordinate con gli interventi di AlpTransit);

(...»

vincolante. In contraddizione con l'intenzione di volere entrare nel merito solo sulle parti essenziali del Piano Direttore.

Con queste osservazioni la Commissione propone di respingere su questo punto il ricorso di S. Antonino.

### **8.3 Aeroporto**

#### **8.3.1 Ricorsi dei Comuni di Gerra Verzasca, Gordola e Gudo, del Patriziato di Cugnasco e del Consorzio Correzione Fiume Ticino**

##### **Ricorsi dei Comuni di Gerra Verzasca, Gordola e Gudo e del Patriziato di Cugnasco**

I Comuni di Gerra Verzasca, Gordola e Gudo e il Patriziato di Cugnasco – in quattro ricorsi distinti – chiedono la codificazione di 40'000 movimenti civili annui massimi presso l'aerodromo cantonale di Locarno e la rinuncia all'allungamento della pista.

Essi rilevano che, con motivazioni contraddittorie e prive di fondamento, si vuole proporre l'ampliamento del campo di aviazione di Locarno e l'incremento dei movimenti civili da 41'700 a 70'000. Oltre a creare un ulteriore effetto negativo (inquinamento fonico e atmosferico), l'ampliamento è in contrasto con la politica dei trasporti del Cantone (progetto AlpTransit, collegamento Lugano-Malpensa). La Confederazione non ha nessun interesse a sviluppare il campo d'aviazione; lo dimostra il Piano settoriale militare (scheda 21.31).

Gravemente disturbate saranno in particolare tutta la fascia collinare della sponda destra, densamente urbanizzata, e tutte le attività legate al turismo. L'opposizione all'incremento dei voli civili è pertanto ferma e determinata.

##### **Ricorso del Consorzio Correzione Fiume Ticino**

Nell'ambito della sua richiesta di annullare il piano comprensoriale (cfr. punto 2.1.1), il Consorzio rileva che l'ampliamento dell'aeroporto comporta un'ulteriore perdita di territorio agricolo e che lo statuto giuridico delle "aree per futuri compensi agricoli"<sup>18</sup> non viene specificato (se si tratta della conferma dell'attuale utilizzazione non si può evidentemente parlare di compensazione).

##### **Osservazioni del Consiglio di Stato**

Il Consiglio di Stato osserva che, secondo la concezione del traffico aereo nel Canton Ticino (1987), gli aeroporti di Lugano-Agno e Locarno avrebbero dovuto svilupparsi secondo un principio di complementarità; per Locarno l'intenzione era quella di realizzare una pista di categoria IFR/B2 (lunghezza: 1'200 metri) con le opere necessarie per voli di tipo collettivo (charter). In attesa dell'elaborazione più affinata della pianificazione settoriale, era poi stato deciso che all'aeroporto di Locarno non si dovesse superare il limite di 70'000 movimenti annui.

Nel corso del 1999 è stato abbandonato il progetto di potenziamento, basato sull'allungamento della pista principale da 800 metri a 1'230 metri, rinunciando anche all'allargamento della tipologia dei fruitori dell'aviazione collettiva, con la conseguente riduzione a ca. 63'000 movimenti annui.

Il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA 2000), approvato dal Consiglio federale il 18 ottobre 2000, ha ripreso limite di 63'000 movimenti civili annui, peraltro già

---

<sup>18</sup> Scheda A.12 allegato 7 e piano 12.

considerato nel Catasto dei rumori elaborato nel 1993, distribuito a tutti i Comuni interessati e utilizzato per l'elaborazione dei piani regolatori comunali.

In merito alle “aree per futuri compensi agricoli” il Consiglio di Stato osserva che la pianificazione particolareggiata (Masterplan) e il progetto “Esercito-paesaggio-natura” hanno individuato alcune decine di ettari che potranno essere attribuite definitivamente alla zona agricola.

### **8.3.2 Considerazioni particolari sull'aeroporto**

La decisione del Consiglio di Stato del settembre 1999 di accantonare il progetto di potenziamento delle infrastrutture aeroportuali (allungamento della pista principale dagli attuali 803 metri a ca. 1'230 metri), in favore di interventi puntuali volti ad adeguare l'operatività della struttura alle nuove esigenze tecniche, ha codificato di fatto l'abbandono della strategia di sviluppo elaborata dal Cantone negli anni ottanta e sancita nel Piano Direttore del 1990 (“complementarità” degli aeroporti di Lugano-Agno e Locarno).

Per la pianificazione ciò significa che la tipologia attuale dell'aeroporto non viene modificata. L'aeroporto di Locarno rimane una struttura finalizzata – sia sul fronte civile che militare – alle scuole dell'aviazione e ai collegamenti aerei del Sopraceneri con il resto della Confederazione e del continente, nel limite in cui ciò non necessiti di strutture tecniche particolarmente impegnative.

La proposta codificata nella scheda A.12, allegato 7 e nella pianificazione particolareggiata dell'aeroporto (Masterplan) del giugno 2002, formalizza quindi le opzioni di sviluppo dell'aeroporto cantonale per il medio termine, basate sul concetto di “mantenimento”, cioè sull'allungamento della pista di ca. 160 metri verso est (Bellinzona) sfruttando lo spazio disponibile tra l'attuale pista e la strada cantonale Locarno - Bellinzona, senza che quest'ultima venga toccata.

Nell'audizione del 29 agosto 2002 anche i rappresentanti del Consorzio Correzione Fiume Ticino hanno indicato che le obiezioni relative all'aeroporto vengono a cadere a seguito della presentazione del Masterplan.

A lungo termine restano potenzialmente aperte altre opzioni. Esse potranno comunque essere prese in considerazione solo se dovessero modificarsi sostanzialmente le condizioni quadro in cui opererà l'aviazione svizzera e ticinese. Contrariamente alla variante '98, la variante '95 del collegamento viario A2-A13 lascia aperte tutte le possibilità.

Va comunque rilevato che l'allegato 7 della scheda A.12 è di categoria “risultato intermedio” e che pertanto i ricorsi su questo punto non sono ricevibili.

### **8.3.3 Ricorso della Città di Locarno**

La Città di Locarno chiede l'annullamento delle “aree per futuri compensi agricoli” nell'ambito dell'area dell'aeroporto cantonale, rispettivamente la riduzione e la limitazione unicamente alle necessità derivanti dagli insediamenti e dalle strutture del Comune di Locarno.

### **Osservazioni del Consiglio di Stato**

Come già indicato al punto 8.3.1, il Consiglio di Stato osserva che la pianificazione particolareggiata (Masterplan) e il progetto “Esercito-paesaggio-natura” hanno individuato alcune decine di ettari che potranno essere attribuite definitivamente alla zona agricola. Per quanto riguarda le necessità di compensazione del territorio agricolo nell'ambito della pianificazione locale, rimanda invece all'esame preliminare del progetto di revisione del Piano regolatore della Città di Locarno.

### **8.3.4 Considerazioni particolari sulle aree per futuri compensi agricoli**

A livello di Piano direttore si devono ribadire i principi della legge sulla conservazione del territorio agricolo (LTagr) del 19 dicembre 1989, secondo la quale il territorio agricolo deve, per quanto possibile rimanere adibito all'agricoltura (art. 1 LTagr), la diminuzione di aree agricole può essere operata solo per importanti esigenze della pianificazione del territorio e previa modifica degli strumenti pianificatori (art. 7 LTagr) e la diminuzione delle aree agricole deve essere compensata dall'ente pianificante (art. 8 LTagr).

L'art. 13 LTagr stabilisce che la forma e l'entità della compensazione sono fissati dall'Autorità competente per l'approvazione del piano di utilizzazione, vale a dire piano regolatore comunale (PR), piano di utilizzazione cantonale (PUC) o piano generale (PG).

Le "aree per futuri compensi agricoli" in corrispondenza dell'aeroporto di Locarno, indicate nella rappresentazione grafica che accompagna le schede di coordinamento del Piano comprensoriale del Piano di Magadino, hanno pertanto solo un valore indicativo perché:

- sono riferite ad un oggetto di categoria "risultato intermedio" (scheda settoriale A.12, allegato 7. Aeroporto);
- non sono indicate in un piano di utilizzazione.

Per questi motivi il ricorso non è ricevibile in questa sede.

## **9. RIASSUNTO DELLE PROPOSTE DI DECISIONE**

### **9.1 Comune di Gerra Verzasca**

### **9.2 Comune di Gordola**

### **9.3 Comune di Gudo**

### **9.4 Patriziato di Cugnasco**

I Comuni di Gerra Verzasca, Gordola e Gudo e il Patriziato di Cugnasco – in quattro ricorsi distinti – chiedono:

1. Per il collegamento viario A2-A13 (scheda A.12, allegato 1), l'inserimento della “variante '98” e lo stralcio della “variante '95” .
2. Per l'aeroporto cantonale di Locarno (scheda A.12, allegato 7, risultato intermedio), la codificazione di 40'000 movimenti civili annui massimi e la rinuncia all'allungamento della pista .
3. La correzione delle schede A (Scheda generale) e A.12 (Trasporti e vie di comunicazione) ai sensi dei considerandi dei ricorsi.

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di decidere:

1. La richiesta di inserire la “variante '98” e stralciare la “variante '95” è respinta.
2. La richiesta di limitare l'attività civile all'aeroporto di Locarno ad un massimo di 40'000 movimenti annui e di rinunciare all'allungamento della pista non è ricevibile.
3. Di conseguenza è respinta anche la richiesta di correggere le schede A e A.12 è respinta.

### **9.5 Comune di Lavertezzo**

Il Comune di Lavertezzo chiede:

1. Per il collegamento viario A2-A13 (scheda A.12, allegato 1), l'inserimento della “variante '98” e la riapertura della procedura di consultazione.
2. La correzione delle schede A (Scheda generale) e A.12 (Trasporti e vie di comunicazione) ai sensi dei considerandi del ricorso.

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di decidere:

1. La richiesta di inserire la “variante '98” e riaprire la procedura di consultazione per il collegamento viario A2-A13 è respinta.
2. Di conseguenza è respinta anche la richiesta di correggere le schede A e A.12.

### **9.6 Comune di Contone**

Il Comune di Contone chiede:

1. Lo spostamento dell'allacciamento di Contone (scheda A.12, allegato 1, allacciamenti alla rete locale; rappresentazioni grafiche) a ovest del territorio comunale, in modo da risolvere adeguatamente il problema viario creato dal complesso artigianale/industriale (Centro Luserte) e non toccare le abitazioni esistenti.
2. Che la “revisione della zona industriale” (scheda A.10, allegato 3, aree di verifica insediativa) avvenga nel senso di dare la priorità per eventuali azionamenti ai fondi sui quali già ora è svolta un'attività industriale/artigianale.

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di decidere:

1. La richiesta di spostare l'allacciamento di Contone a ovest del territorio comunale non è ricevibile in questa sede.
2. La richiesta di dare la priorità ad eventuali azzonamenti di fondi sui quali già ora è svolta un'attività industriale/artigianale non è ricevibile in questa sede.

## 9.7 Comune di Giubiasco

Il Comune di Giubiasco chiede:

1. La modifica dei criteri pianificatori per le zone agricole attrezzate comunali (scheda A.3, allegato 1, punto 3).
2. L'aggiornamento del perimetro della zona palustre in modo da esclusione dalla zona di un'azienda orticola.

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di decidere:

1. La richiesta di modificare i criteri pianificatori per le zone agricole attrezzate comunali è parzialmente accolta; di conseguenza la scheda A.3, allegato 1, punto 3, è modificata come segue.

Testo pubblicato	Proposta di modifica della Commissione
<p>Valgono le seguenti condizioni:</p> <p>a) pianificazione unitaria di un'unica zona attrezzata avente una copertura di almeno 4 ha di serre;</p> <p>b) Concentrazione di almeno 3 aziende orticole ed eliminazione di eventuali coperture in plastica (tipo tunnel) esistenti sulle altre superfici agricole gestite dalle aziende agricole interessate;</p> <p>(...)</p>	<p>Valgono le seguenti condizioni:</p> <p>a) <u>di principio e nella misura del possibile, la</u> pianificazione unitaria di un'unica zona attrezzata avente una copertura di almeno 4 ha di serre;</p> <p>b) <u>di principio e nella misura del possibile, la</u> concentrazione di almeno 3 aziende orticole ed eliminazione di eventuali coperture in plastica (tipo tunnel) esistenti sulle altre superfici agricole gestite dalle aziende agricole interessate;</p> <p>(...)</p>

2. La richiesta di escludere un'azienda orticola dalla zona palustre è respinta.

## 9.8 Città di Locarno

La Città di Locarno chiede:

1. Lo stralcio degli elementi puntuali e lineari, proposti per poter istituire un reticolo ecologico all'esterno della zona palustre (scheda A.1, situazione); essi non devono neanche essere ripresi nel PUC (scheda A.1, allegato 3, fasce cuscinetto).
2. La completazione dei criteri pianificatori per le zone agricole attrezzate comunali con indicazioni vincolanti per i Comuni per evitare la tesaurizzazione del suolo (scheda A.3, allegato 1).
3. La rettifica della scheda A.8 (Parco del Piano di Magadino) sulla base delle modifiche della scheda A.1.
4. Lo stralcio della zona industriale di Riazzino dalle "aree di verifica insediativa" (scheda A.10, allegato 3, punto 1).

5. L'annullamento delle "aree per futuri compensi agricoli" (rappresentazioni grafiche) nell'ambito dell'area dell'aeroporto cantonale, rispettivamente la riduzione e la limitazione unicamente alle necessità derivanti dagli insediamenti e dalle strutture del Città di Locarno.

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di decidere:

1. La richiesta di stralciare gli elementi puntuali e lineari, proposti al fine di poter istituire un reticolo ecologico all'esterno della zona palustre è respinta.
2. La richiesta di completare i criteri pianificatori per le zone agricole attrezzate comunali con indicazioni vincolanti per i Comuni per evitare la tesaurizzazione del suolo è respinta.
3. Considerata la risposta al punto 1, la richiesta di modifica della scheda A.8 è respinta.
4. La richiesta di stralciare dalle "aree di verifica insediativa" la zona industriale di Riazzino è respinta.
5. La richiesta di stralciare, di ridurre o di limitare alle necessità della Città di Locarno le "aree per futuri compensi agricoli" nell'ambito dell'area dell'aeroporto cantonale non è ricevibile.

### **9.9 Comune di S. Antonino**

Il Comune di S. Antonino chiede:

1. La realizzazione del collegamento viario A2-A13 in tempi brevi e nella sua completezza.
2. Lo stralcio del riferimento ad un collegamento ecologico all'interno della zona industriale anche dalla scheda, che nella rappresentazione grafica è stato giustamente stralciato.

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di decidere:

1. La richiesta di realizzare da subito la tratta est del collegamento viario A2-A13 non può essere accolta.
2. La richiesta di correggere la scheda A.10, allegato 3, punto 3 è accolta; di conseguenza la scheda è modificata come segue (stralcio della parte barrata):

~~elementi di verifica risp. di modifica: destinazione prevalentemente commerciale lungo la cantonale / riportare a medio-lungo termine le destinazioni AP (campi sportivi) entro il limite insediativo più a est / favorire la formazione di un asse verde di collegamento ecologico nel settore indicato nelle rappresentazioni grafiche.~~

### **9.10 Comune di Camorino**

Il Comune di Camorino esprime delle preoccupazioni generiche relative al previsto tracciato AlpTransit e ritiene che il processo pianificatorio e progettuale non tenga in considerazione i diritti dei residenti e il diritto all'informazione e consultazione della popolazione.

Le richieste del Comune di Camorino, per quanto giustificate e degne di considerazione, non possono in questa sede rappresentare un argomento ricevibile e sono pertanto respinte.

### **9.11 Regione Locarnese e Vallemaggia**

La Regione Locarnese e Vallemaggia chiede la modifica del testo relativo alla "struttura organizzativa" del Parco del Piano di Magadino (scheda A.8, modalità del coordinamento).

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di respingere il ricorso.

### **9.12 Patriziato di Gudo**

Il Patriziato di Gudo chiede:

1. Il cambiamento della colorazione di fondo – da bianco a rosa – del Campeggio situato in località Gaggioletto (particella n. 23 RFD Gudo) .
2. Lo spostamento del limite della zona palustre al margine – lato fiume Ticino – della discarica Gudo 1, sul prolungamento di quella tracciata sul lato fiume della discarica Gudo 2 (scheda A.1, allegato 1; rappresentazioni grafiche).

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di decidere:

1. la richiesta di cui al punto 1 é evasa come ai considerandi.
2. la richiesta dello spostamento del limite della zona palustre é respinta.

### **9.13 Corporazione Borghese di Locarno**

La Corporazione Borghesi di Locarno chiede:

1. Lo spostamento definitivo del confine della zona palustre in corrispondenza dell'Azienda del Piano (stallone) come indicato nell'allegato al ricorso (scheda A.1, allegato 1; rappresentazioni grafiche).
2. Il coinvolgimento, come membro di diritto, nella “struttura organizzativa” del Parco del Piano di Magadino (scheda A.8, modalità del coordinamento).

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di decidere:

1. La richiesta di spostare il confine della zona palustre è respinta.
2. La richiesta di coinvolgere la Corporazione nella “struttura organizzativa” del Parco del Piano di Magadino nella misura in cui è ricevibile è respinta.

### **9.14 Consorzio Correzione Fiume Ticino**

Il Consorzio Correzione Fiume Ticino chiede l'annullamento del Piano comprensoriale del Piano di Magadino (contestato anche in alcuni dei suoi contenuti puntuali) e il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per l'approfondimento.

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone di respingere ricorso.

Per la maggioranza della Commissione speciale pianificazione del territorio:

Riccardo Calastri, relatore

Oviedo Marzorini, corelatore

Arn - Beretta Piccoli - Bobbià - Canal - Celio (con riserva) -

Lepori - Poli - Quadri - Suter - Tarchini

## 10. PROGETTI DI DECISIONE

### 10.1 Comune di Gerra Verzasca

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dal Comune di Gerra Verzasca il 21 dicembre 2001 contro la scheda di coordinamento A “Piano di Magadino” del Piano direttore, adottata dal Consiglio di Stato il 16 ottobre 2001;
- visto il messaggio n. 5258 del 28 maggio 2002 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza n. 5258 R1 del 19 febbraio 2003 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

#### **d e c i d e :**

1. Il ricorso del Comune di Gerra Verzasca è respinto.
2. Non si riscuotono né tasse né spese.
3. La presente decisione viene intimata, unitamente al rapporto della commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
  - Comune di Gerra Verzasca
  - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

A. Bignasca

R. Schnyder

## 10.2 Comune di Gordola

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dal Comune di Gordola l'11 gennaio 2002 contro la scheda di coordinamento A “Piano di Magadino” del Piano direttore, adottata dal Consiglio di Stato il 16 ottobre 2001;
- visto il messaggio n. 5258 del 28 maggio 2002 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza n. 5258 R1 del 19 febbraio 2003 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

d e c i d e :

1. Il ricorso del Comune di Gordola è respinto.
2. Non si riscuotono né tasse né spese.
3. La presente decisione viene intimata, unitamente al rapporto della commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
  - Comune di Gordola
  - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

A. Bignasca

R. Schnyder

### 10.3 Comune di Gudo

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dal Comune di Gudo il 7 gennaio 2002 contro la scheda di coordinamento A “Piano di Magadino” del Piano direttore, adottata dal Consiglio di Stato il 16 ottobre 2001;
- visto il messaggio n. 5258 del 28 maggio 2002 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza n. 5258 R1 del 19 febbraio 2003 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

#### **d e c i d e :**

1. Il ricorso del Comune di Gudo è respinto.
2. Non si riscuotono né tasse né spese.
3. La presente decisione viene intimata, unitamente al rapporto della commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
  - Comune di Gudo
  - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

A. Bignasca

R. Schnyder

## 10.4 Patriziato di Cugnasco

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dal Patriziato di Cugnasco il 14 gennaio 2002 contro la scheda di coordinamento A “Piano di Magadino” del Piano direttore, adottata dal Consiglio di Stato il 16 ottobre 2001;
- visto il messaggio n. 5258 del 28 maggio 2002 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza n. 5258 R1 del 19 febbraio 2003 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

### **d e c i d e :**

1. Il ricorso del Patriziato di Cugnasco è respinto.
2. Non si riscuotono né tasse né spese.
3. La presente decisione viene intimata, unitamente al rapporto della commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
  - Patriziato di Cugnasco
  - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

A. Bignasca

R. Schnyder

## 10.5 Comune di Lavertezzo

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dal Comune Lavertezzo il 15 gennaio 2002 contro la scheda di coordinamento A “Piano di Magadino” del Piano direttore, adottata dal Consiglio di Stato il 16 ottobre 2001;
- visto il messaggio n. 5258 del 28 maggio 2002 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza n. 5258 R1 del 19 febbraio 2003 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

### **d e c i d e :**

1. Il ricorso del Comune di Lavertezzo è respinto.
2. Non si riscuotono né tasse né spese.
3. La presente decisione viene intimata, unitamente al rapporto della commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
  - Comune di Lavertezzo
  - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

A. Bignasca

R. Schnyder

## 10.6 Comune di Contone

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dal Comune di Contone il 15 gennaio 2002 contro la scheda di coordinamento A “Piano di Magadino” del Piano direttore, adottata dal Consiglio di Stato il 16 ottobre 2001;
- visto il messaggio n. 5258 del 28 maggio 2002 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza n. 5258 R1 del 19 febbraio 2003 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

d e c i d e :

1. Il ricorso del Comune di Contone è respinto in quanto non ricevibile.
2. Non si riscuotono né tasse né spese.
3. La presente decisione viene intimata, unitamente al rapporto della commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
  - Comune di Contone
  - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

A. Bignasca

R. Schnyder

## 10.7 Comune di Giubiasco

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dal Comune di Giubiasco il 7 dicembre 2001 contro la scheda di coordinamento A “Piano di Magadino” del Piano direttore, adottata dal Consiglio di Stato il 16 ottobre 2001;
- visto il messaggio n. 5258 del 28 maggio 2002 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza n. 5258 R1 del 19 febbraio 2003 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

### **d e c i d e :**

1. Il ricorso del Comune di Giubiasco è parzialmente accolto.
2. Non si riscuotono né tasse né spese.
3. La presente decisione viene intimata, unitamente al rapporto della commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
  - Comune di Giubiasco
  - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

A. Bignasca

R. Schnyder

## 10.8 Città di Locarno

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dalla Città di Locarno il 16 gennaio 2002 contro la scheda di coordinamento A “Piano di Magadino” del Piano direttore, adottata dal Consiglio di Stato il 16 ottobre 2001;
- visto il messaggio n. 5258 del 28 maggio 2002 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza n. 5258 R1 del 19 febbraio 2003 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

### **d e c i d e :**

1. Il ricorso della Città di Locarno è respinto.
2. Non si riscuotono né tasse né spese.
3. La presente decisione viene intimata, unitamente al rapporto della commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
  - Città di Locarno
  - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

A. Bignasca

R. Schnyder

## 10.9 Comune di S. Antonino

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dal Comune di S. Antonino il 15 gennaio 2002 contro la scheda di coordinamento A “Piano di Magadino” del Piano direttore, adottata dal Consiglio di Stato il 16 ottobre 2001;
- visto il messaggio n. 5258 del 28 maggio 2002 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza n. 5258 R1 del 19 febbraio 2003 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

### **d e c i d e :**

1. Il ricorso del Comune di S. Antonino è parzialmente accolto.
2. Non si riscuotono né tasse né spese.
3. La presente decisione viene intimata, unitamente al rapporto della commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
  - Comune di S. Antonino
  - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

A. Bignasca

R. Schnyder

## 10.10 Comune di Camorino

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dal Comune di Camorino il 21 dicembre 2001 contro la scheda di coordinamento A “Piano di Magadino” del Piano direttore, adottata dal Consiglio di Stato il 16 ottobre 2001;
- visto il messaggio n. 5258 del 28 maggio 2002 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza n. 5258 R1 del 19 febbraio 2003 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

### **d e c i d e :**

1. Il ricorso del Comune di Camorino è respinto in quanto non ricevibile.
2. Non si riscuotono né tasse né spese.
3. La presente decisione viene intimata, unitamente al rapporto della commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
  - Comune di Camorino
  - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

A. Bignasca

R. Schnyder

## 10.11 Regione Locarnese e Vallemaggia

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dalla Regione Locarnese e Vallemaggia il 3 gennaio 2002 contro la scheda di coordinamento A “Piano di Magadino” del Piano direttore, adottata dal Consiglio di Stato il 16 ottobre 2001;
- visto il messaggio n. 5258 del 28 maggio 2002 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza n. 5258 R1 del 19 febbraio 2003 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

### **d e c i d e :**

1. Il ricorso della Regione Locarnese e Vallemaggia è respinto.
2. Non si riscuotono né tasse né spese.
3. La presente decisione viene intimata, unitamente al rapporto della commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
  - Regione Locarnese e Vallemaggia
  - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

A. Bignasca

R. Schnyder

## 10.12 Patriziato di Gudo

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dal Patriziato di Gudo il 20 dicembre 2001 contro la scheda di coordinamento A “Piano di Magadino” del Piano direttore, adottata dal Consiglio di Stato il 16 ottobre 2001;
- visto il messaggio n. 5258 del 28 maggio 2002 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza n. 5258 R1 del 19 febbraio 2003 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

### **d e c i d e :**

1. Il ricorso del Patriziato di Gudo è deciso ai sensi dei considerandi.
2. Non si riscuotono né tasse né spese.
3. La presente decisione viene intimata, unitamente al rapporto della commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
  - Patriziato di Gudo
  - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

A. Bignasca

R. Schnyder

### 10.13 Corporazione Borghese di Locarno

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dalla Corporazione Borghese di Locarno il 18 gennaio 2002 contro la scheda di coordinamento A “Piano di Magadino” del Piano direttore, adottata dal Consiglio di Stato il 16 ottobre 2001;
- visto il messaggio n. 5258 del 28 maggio 2002 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza n. 5258 R1 del 19 febbraio 2003 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

#### **d e c i d e :**

1. Il ricorso della Corporazione Borghese di Locarno è respinto.
2. Non si riscuotono né tasse né spese.
3. La presente decisione viene intimata, unitamente al rapporto della commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
  - Corporazione Borghese di Locarno
  - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

A. Bignasca

R. Schnyder

## 10.14 Consorzio Correzione Fiume Ticino

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dal Consorzio Correzione Fiume Ticino il 15 gennaio 2002 contro la scheda di coordinamento A “Piano di Magadino” del Piano direttore, adottata dal Consiglio di Stato il 16 ottobre 2001;
- visto il messaggio n. 5258 del 28 maggio 2002 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza n. 5258 R1 del 19 febbraio 2003 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

### **d e c i d e :**

1. Il ricorso del Consorzio Correzione Fiume Ticino è respinto.
2. Non si riscuotono né tasse né spese.
3. La presente decisione viene intimata, unitamente al rapporto della commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
  - Consorzio Correzione Fiume Ticino
  - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

A. Bignasca

R. Schnyder

## **10.15 Associazione di Quartiere Locarno-Piano di Magadino**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- esaminato il ricorso presentato dall'Associazione di Quartiere Locarno-Piano di Magadino il 16 gennaio 2002 contro la scheda di coordinamento A "Piano di Magadino" del Piano direttore, adottata dal Consiglio di Stato il 16 ottobre 2001;
- visto il messaggio n. 5258 del 28 maggio 2002 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza n. 5258 R1 del 19 febbraio 2003 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

### **d e c i d e :**

1. Il ricorso dell'Associazione di Quartiere Locarno-Piano di Magadino è respinto in quanto non ricevibile.
2. Non si riscuotono né tasse né spese.
3. La presente decisione viene intimata, unitamente al rapporto della commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
  - Associazione di Quartiere Locarno-Piano di Magadino
  - Consiglio di Stato

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente:

Il Segretario:

A. Bignasca

R. Schnyder